SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 274**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 novembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto di bando di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/4 della regione Puglia. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1987).
Pag. 46

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1987.

Metodi ufficiali di analisi per le sementi.

87A0568

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 81:

Banca nazionale del lavoro, in Roma:

Sezione autonoma di credito fondiario

Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1987.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1987.

Sezione autonoma di credito alberghiero turistico e sportivo

Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1987.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 286 relativo alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia è soppresso.

Art. 2.

L'art. 299 relativo alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio che muta denominazione in malattie dell'apparato respiratorio è soppresso.

Art. 3.

L'art. 302 relativo alla scuola di specializzazione in urologia è soppresso.

Art. 4.

L'art. 303 relativo alla scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva è soppresso.

Art. 5.

L'art. 306 relativo alla scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione che muta denominazione in medicina fisica e riabilitazione è soppresso.

Art. 6.

L'art. 307 relativo alla scuola di specializzazione in medicina nucleare è soppresso.

Art. 7.

Gli articoli da 325 a 328 relativi alla scuola di specializzazione in audiologia sono soppressi.

Art. 8.

L'art. 334 relativo alla scuola di specializzazione in neurofisiopatologia è soppresso.

Art. 9.

L'art. 335 relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare è soppresso.

Art. 10.

Dopo l'art. 282 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento e alla istituzione delle scuole di specializzazione in audiologia, chirurgia vascolare, dermatologia e venereologia, gastroenterologia ed endoscopia digestiva, malettie dell'apparato respiratorio, medicina dello sport, medicina fisica e riabilitazione, medicina nucleare, neurofisiopatologia, radiologia, urologia.

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 283. — È istituita la scuola di specializzazione in audiologia presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo dell'audiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in audiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in audiologia.

Art. 284. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 285. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 286. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 287. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;
b) area delle scienze basiche biologiche;
c) area diagnostica;
d) area della terapia;
e) area di patologia e clinica;
f) area delle discipline correlate;
g) area di medicina legale sociale e preventiva.

Art. 288. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:
fisica acustica, elettronica e strumentazione biomedica;
informatica I;
informatica II ed analisi di segnale;
tecniche di misurazione acustica.

b) Area delle scienze basiche biologiche:
anatomia, istologia ed embriologia umana normale dell'apparato uditivo, vestibolare e fonatorio;
fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
neurofisiologia;
psicologia.

c) Area diagnostica:
metodiche audiometriche e semiologia audiologica;
tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare;
semeiotica ORL.

d) Area di terapia:
terapia delle affezioni dell'apparato uditivo e vestibolare;
protesizzazione acustica.

e) Area di patologia e clinica:
patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico;
patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale;
patologia e clinica ORL (in rapporto all'audiologia);
elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dello ipoacusico;
fisiopatologia della comunicazione verbale.

f) Area delle discipline correlate:
radiologia e neuroradiologia (in rapporto con l'audiologia);
neurologia (in rapporto con l'audiologia);
medicina interna (in rapporto con l'audiologia);
pediatria (in rapporto con l'audiologia);
neuropsichiatria infantile.

g) Area di medicina legale sociale e preventiva:
medicina legale ed etica professionale;
patologia audiologica, vestibolare e tecnopatie;
audiologia preventiva e sociale.

Art. 289. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):		
fisica acustica, elettronica e strumentazione biomedica	ore	75
informatica	»	25
Scienze basiche biologiche (ore 100):		
anatomia, istologia ed embriologia umana normale dell'apparato uditivo, vestibolare e fonatorio	»	25
fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare	»	25
neurofisiologia	»	25
psicologia	»	25
Diagnostica (ore 200):		
semeiotica ORL	»	50
metodiche audiometriche e semeiologia audiologica	»	150
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):		
informatica ed analisi di segnale	ore	50
tecniche di misurazione acustica	»	50
Scienze basiche biologiche (ore 25):		
psicologia	»	25
Diagnostica (ore 200):		
metodiche audiometriche e semeiologia audiologica	»	150
tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare	»	50

Patologia e clinica (ore 75):

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico	ore	50
patologia e clinica ORL in rapporto all'audiologia	»	25
Monte ore elettivo . . .	ore	400

3° Anno:

Patologia e clinica (ore 100):

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale	ore	50
elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dello ipoacusico	»	50

Terapia (ore 200):

terapia dell'affezione dell'apparato uditivo e vestibolare	»	100
protesizzazione acustica	»	100

Discipline correlate (ore 100):

medicina interna	»	25
radiologia e neuroradiologia	»	25
neurologia in rapporto all'audiologia	»	50
Monte ore elettivo . . .	ore	400

4° Anno:

Terapia (ore 200):

terapia dell'affezione dell'apparato uditivo e vestibolare	ore	100
protesizzazione acustica	»	100

Patologia clinica (ore 25):

fisiopatologia della comunicazione verbale	»	25

Discipline correlate (ore 50):

pediatria	»	25
neuropsichiatria infantile	»	25

Medicina legale sociale e preventiva (ore 125):

medicina legale ed etica professionale	»	50
patologia audiologica, vestibolare e tecnopatia	»	25
audiologia preventiva e sociale	»	50
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Art. 290. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: cattedra di audiologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 291. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia vascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in chirurgia vascolare.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 292. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 293. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 294. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 295. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) anatomia dell'apparato circolatorio;
b) fisiologia dell'apparato circolatorio;
c) chirurgia generale;
d) diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari;
e) patologia clinica dell'apparato circolatorio;
f) terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari;
g) patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche;
h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva;
i) biofisica e bioingegneria.

Art. 296. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Anatomia dell'apparato circolatorio:
embriologia;
istologia;
anatomia chirurgica dei vasi.

b) Fisiologia dell'apparato circolatorio:
principi di emodinamica;
principi di emoreologia;
fisiologia dell'emostasi e della coagulazione.

c) Chirurgia generale:
chirurgia generale (patologia intersistemica);
chirurgia generale;
tecniche chirurgiche;
chirurgia sperimentale.

d) Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari:
semeiotica clinica delle arteriopatie;
semeiotica clinica delle flebopatie;
semeiotica clinica delle linfopatie;
indagini diagnostiche vascolari non invasive;
angioradiologia periferica;
angiocardioradiologia;
tecniche di rilevazione emodinamica.

e) Patologia clinica dell'apparato circolatorio:
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica delle arteriopatie periferiche;
patologia clinica delle vasculopatie viscerali;
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica;
patologia clinica delle flebopatie;
patologia clinica delle linfopatie;
patologia clinica delle coagulazioni.

f) Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari:
principi di terapia medica delle vasculopatie;
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche;
terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali;
tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica;
l'accesso vascolare;
terapia chirurgica delle flebopatie;
terapia chirurgica delle linfopatie;
principi di microchirurgia vascolare;
medicina legale e legislazione sanitaria.

g) Patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche:
principi e tecniche della circolazione extracorporea;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore.

h) Anestesia, rianimazione e terapia intensiva:
anestesia e rianimazione;
terapia intensiva;
terapia del dolore (nelle vasculopatie periferiche).

i) Biofisica e bioingegneria:
elementi di biofisica;
elementi di bioingegneria;
statistica e informatica.

Art. 297. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):		
embriologia	ore	25
istologia	»	25
Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):		
principi di emodinamica	»	25
principi di emoreologia	»	25
Chirurgia generale (ore 125):		
chirurgia generale (intersistemica)	»	75
chirurgia generale	»	50
Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 125):		
semeiotica clinica delle arteriopatie	»	30
semeiotica clinica delle flebopatie	»	30
semeiotica clinica delle linfopatie	»	15
indagini diagnostiche vascolari non invasive	»	25
angioradiologia periferica	»	25
Biofisica e bioingegneria (ore 50):		
elementi di biofisica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):		
anatomia chirurgica dei vasi	ore	50
Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):		
fisiologia dell'emostasi e della coagulazione	»	50
Chiurgia generale (ore 175):		
tecniche chirurgiche	»	135
chirurgia sperimentale	»	40
Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 75):		
indagini diagnostiche vascolari non invasive	»	25
tecniche di rilevazione emodinamica	»	50
Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 50):		
anatomia e istologia patologica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Chirurgia generale (ore 100):
tecniche chirurgiche . . . . ore 100

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 100):
patologia clinica delle arteriopatie periferiche . . . . » 45
patologia clinica delle flebopatie » 35
patologia clinica delle linfopatie. . . » 20

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):
principi di terapia medica delle vasculopatie » 20
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche » 80
principi di microchirurgia vascolare. » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):
anestesia e rianimazione . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 25):
angiocardioradiologia . . . . ore 25

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 150):
patologia clinica delle vasculopatie viscerali. . . . . » 70
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica » 30
patologia clinica della coagulazione » 50

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):
terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali. » 80
terapia chirugica delle flebopatie » 50
terapia chirugica delle linfopatie . . » 20

Patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche (ore 50):
principi e tecniche della circolazione extracorporea » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 25):
terapia intensiva . . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° Anno:

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 175):
tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica. . . . . ore 40
l'accesso vascolare. . . . . » 45
microchirurgia vascolare . . . . » 75
medicina legale e legislativa sanitaria » 15

Patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche (ore 100):
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi. . . . . » 60
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore . . . . » 40

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):
terapia del dolore nelle vasculopatie periferiche . . . . » 50

Biofisica e bioingegneria (ore 75):
elementi di bioingegneria. . . . . . . » 35
statistica e informatica . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 298. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: U.O. chirurgia vascolare - Careggi; U.O. chirurgia generale USL n. 10/D - Careggi; U.O. angiologia USL n. 10/A - S. Maria Nuova e ambulatori afferenti.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione
in dermatologia e venereologia

Art. 299. — È istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel campo dermatovenereologico.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 302 e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dermatovenereologico, la scuola si articola negli indirizzi seguenti:

a) dermatologia e venereologia;
b) dermatologia cosmetologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia, indirizzo in dermatologia e venereologia e indirizzo in dermatologia cosmetologica.

Art. 300. — La scuola ha la durata di quattro anni per l'indirizzo in dermatologia e venereologia, di cinque anni per l'indirizzo in dermatologia cosmetologica.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 301. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 302. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e all'indirizzo in dermatologia cosmetologica i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in dermatologia e venereologia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 303. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e diagnostica;
b) dermatologia clinica;
c) allergologia e immunologia dermatologica;
d) dermatologia oncologica;
e) malattie sessualmente trasmesse;
f) dermatologia cosmetologica.

Art. 304. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e diagnostica:

istologia ed embriologia;
oncologia generale;
immunologia ed immunopatologia;
patologia clinica;
isto-citopatologia dermatologica;
microbiologia;
genetica medica;
psicologia medica e psicosomatica.

b) Dermatologia clinica:

dermatologia clinica;
dermatologia nell'età pediatrica;
terapia speciale medica dermatologica;
terapia chirurgica dermatologica;
fisioterapia dermatologica.

c) Allergologia e immunologia dermatologica:

allergologia ed immunologia dermatologica;
dermatologia allergologica e professionale.

d) Dermatologia oncologica:

dermatologia oncologica.

e) Malattie sessualmente trasmesse:

venereologia e malattie sessualmente trasmesse;
andrologia.

f) Dermatologia cosmetologica:

chimica farmacologica dei prodotti cosmetici;
fisiologia dell'assorbimento cutaneo;
fotobiologia;
dermatologia clinica cosmetologica;
fisioterapia dermatologica;
chirurgia cosmetologica;
allergologia cosmetologica.

Art. 305. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 210):		
istologia ed embriologia	ore	25
oncologia generale	»	20
immunologia ed immunopatologia	»	30
patologia clinica	»	40
istocitopatologia dermatologica	»	30
microbiologia	»	25
genetica medica	»	20
psicologia medica e psicosomatica	»	20
Dermatologia clinica (ore 140):		
dermatologia clinica	»	140
Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 20):		
allergologia ed immunologia dermatologica	»	20
Malattie sessualmente trasmesse (ore 30):		
venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 50):		
isto-citopatologia dermatologica	ore	50
Dermatologia clinica (ore 250):		
dermatologia clinica	»	250

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):
allergologia ed immunologia dermatologica . . . . ore 30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 70):
venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . » 70

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 30):
isto-citopatologia dermatologica . . . ore 30

Dermatologia clinica (ore 200):
dermatologia clinica. . . . . » 140
terapia speciale medica dermatologica » 20
terapia chirurgica dermatologica. » 20
fisioterapia dermatologica » 20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):
dermatologia allergologica e professionale » 30

Dermatologia oncologica (ore 40):
dermatologia oncologica . . . . » 40

Malattie sessualmente trasmesse (ore 100):
venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . » 60
andrologia . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Dermatologia clinica (ore 300):
dermatologia clinica. . . . . ore 190
dermatologia nell'età pediatrica . . . » 50
terapia speciale dermatologica . . . . » 20
terapia chirurgica dermatologica. » 20
fisioterapia dermatologica » 20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):
dermatologia allergologica e professionale » 30

Dermatologia oncologica (ore 30):
dermatologia oncologica . . . . » 30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 40):
venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° Anno - Indirizzo dermatologia cosmetologica:

Dermatologia cosmetologica (ore 400):
chimica formacologica dei prodotti cosmetici . . . . ore 50
fisiologia dell'assorbimento cutaneo . » 20
fotobiologia . . . . » 30
dermatologia clinica cosmetologica . » 150
fisioterapia cosmetologica. . . . . . . » 30
chirurgia cosmetologica. . . . . » 50
allergologia cosmetologica . . . . . . » 70

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 306. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: aula istituto - via Alfani, 37; auletta ex biblioteca - via Alfani, 37; auletta centro fotoradioterapico - via della Pergola, 58.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 307. — È istituita la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze gastroenterologiche professionali relative ai settori informativi seguenti:

scienze di base e ricerche applicate nelle malattie dell'apparato digerente;
clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente;
diagnostica funzionale e di laboratorio;
diagnostica endoscopica e radiologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 308. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 309. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia. La scuola ha sede presso l'istituto di clinica medica IV.

Art. 310. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 311. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;
b) morfologia e fisiopatologia gastroenterologica;
c) diagnostica;
d) clinica e terapia;
e) scienze relazionali.

Art. 312. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:
informatica;
epidemiologia e biostatistica;
genetica medica;
scienze dell'alimentazione;
farmacologia.

b) Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica:
anatomia clinica;
fisiopatologia clinica;
patologia clinica.

c) Diagnostica:
radiologia;
medicina nucleare;
ecografia;
endoscopia digestiva;
anatomia ed istologia patologica;
semeiotica funzionale.

d) Clinica e terapia:
medicina interna;
malattie apparato digerente;
malattie apparato digerente dell'età pediatrica;
terapia gastroenterologica;
elementi di chirurgia digestiva.

e) Scienze relazionali:
psicologia medica e psicosomatica;
igiene del territorio.

Art. 313. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 220):		
informatica	ore	30
epidemiologia e biostatistica	»	30
genetica medica	»	50
scienze dell'alimentazione	»	60
farmacologia	»	50
Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 120):		
anatomia clinica	»	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	60
Clinica e terapia (ore 60):		
malattie apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 90):		
anatomia clinica	ore	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	30
Diagnostica (ore 210):		
radiologia	»	40
ecografia	»	20
endoscopia digestiva	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	30
semeiotica funzionale	»	40
Clinica e terapia (ore 100):		
malattie apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10
medicina interna	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Diagnostica (ore 230):		
radiologia	ore	40
medicina nucleare	»	20
ecografia	»	30
endoscopia digestiva	»	100
anatomia e istologia patologica	»	40
Clinica e terapia (ore 170):		
malattie dell'apparato digerente	»	80
terapia gastroenterologica	»	20
medicina interna	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Diagnostica (ore 100):		
endoscopia digestiva.	ore	100
Clinica e terapia (ore 240):		
malattie dell'apparato digerente . . .	»	70
terapia gastroenterologica.	»	30
malattie apparato digerente dell'età pediatrica.	»	50
elementi di chirurgia digestiva. . . .	»	50
medicina interna.	»	40
Scienze relazionali (ore 60):		
psicologia medica e psicosomatica	»	30
igiene del territorio	»	30
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Art. 314. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

servizio autonomo di gastroenterologia: divisione di gastroenterologia (USL n. 10/D); divisione di chirurgia generale e di clinica chirurgica; divisione di chirurgia (USL n. 10/D).

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio

Art. 315. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in ambito di etiopatogenesi, clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio, ivi compresa la tisiologia, oltre che in ambito di fisiopatologia respiratoria.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 318, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito delle malattie dell'apparato respiratorio, la scuola si articola negli indirizzi di malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia, di fisiopatologia respiratoria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio, indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia e indirizzo fisiopatologia respiratoria.

Art. 316. — La scuola ha la durata di quattro anni. Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 317. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Ai sensi delle norme generali concorrono inoltre al funzionamento gli istituti di clinica medica ed ove esistano gli istituti di patologia speciale medica, quelli di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio e di fisiopatologia respiratoria, cioè gli istituti ai quali afferiscono le attuali scuole di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ed in fisiopatologia respiratoria; possono altresì concorrere a detto funzionamento le divisioni o servizi di tisiologia, pneumologia, fisiopatologia respiratoria ed ogni altra struttura assistenziale delle unità sanitarie locali che abbiano stipulato convenzioni con le Università.

Art. 318. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 319. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia;

b) fisiologia e fisiopatologia generale;

c) fisiopatologia speciale;

d) diagnostica di laboratorio e strumentale;

e) clinica;

f) socio-sanitaria.

Art. 320. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia:
anatomia dell'apparato respiratorio;
anatomia e istologia patologica delle malattie dell'apparato respiratorio e della tubercolosi;
endoscopia dell'apparato respiratorio.

b) Fisiologia e fisiopatologia generale:
immunoallergologia respiratoria;
fisiologia dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
microbiologia e virologia applicata alle malattie dell'apparato respiratorio.

c) Fisiopatologia speciale:
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardio-circolatoria d'interesse respiratorio.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale:
radiologia delle malattie dell'apparato respiratorio e della tubercolosi;
esercitazioni di immunoallergologia respiratoria;
esercitazioni di istopatologia delle malattie dell'apparato respiratorio e della tubercolosi;
esercitazioni di microbiologia e virologia applicata alle malattie dell'apparato respiratorio;
esercitazioni di esplorazione funzionale respiratoria;
esercitazioni di esplorazione funzionale cardiocircolatoria;
esercitazioni di endoscopia dell'apparato respiratorio.

e) Clinica:
patologia speciale delle malattie dell'apparato respiratorio e della tubercolosi;
clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio e della tubercolosi;
terapia medica sistematica delle malattie dell'apparato respiratorio e della tubercolosi;
terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria;
fisiochinesiterapia respiratoria;
terapia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio e della tubercolosi.

f) Socio-sanitaria:
statistica sanitaria, igiene e legislazione sociale delle malattie dell'apparato respiratorio e della tubercolosi;
igiene.

Art. 321. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia (ore 60):
anatomia umana. . . . . ore 30
anatomia e istologia patologica . . . » 30

Fisiologia e fisiopatologia generale (ore 90):
fisiologia dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio . . . . » 30
immunologia . . . . » 30
microbiologia e virologia. . . . . . . » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 180):
patologia clinica . . . . ore 40
diagnostica istopatologica. . . . . . . » 40
microbiologia clinica . . . . » 40
metodologia clinica . . . . » 60

Socio-sanitaria (ore 40):
statistica sanitaria . . . . » 20
igiene . . . . » 20

Clinica (ore 30):
malattie dell'apparato respiratorio. . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Morfologia (ore 60):
anatomia e istologia patologica . . . ore 20
metodologia clinica . . . . » 40

Fisiopatologia speciale (ore 60):
fisiopatologia respiratoria. . . . . . . » 30
fisiopatologia cardio-circolatoria . . . » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 220):
radiologia. . . . . » 100
patologia clinica (immunologia) . . . » 40
diagnostica istopatologica. . . . . . . » 40
microbiologia. . . . . » 40

Clinica (ore 60):
malattie dell'apparato respiratorio. . » 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - Indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):
metodologia clinica . . . . ore 120
endoscopia dell'apparato respiratorio » 80

Clinica (ore 200):
malattie dell'apparato respiratorio. . » 200

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):
radiologia. . . . . ore 30
metodologia clinica . . . . » 100
endoscopia dell'apparato respiratorio » 70

Clinica (ore 200):
malattie dell'apparato respiratorio. . » 100
terapia medica sistematica . . . . . . » 30
medicina fisica e riabilitativa . . . . » 30
terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria. . . . . » 20
chirurgia toracica . . . . » 20

Monte ore elettivo . . ore 400

3° Anno - Indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 150):

fisiopatologia respiratoria.	ore	100
fisiopatologia cardio-circolatoria . . .	»	50

Clinica (ore 100):

malattie dell'apparato respiratorio. .	»	100

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

patologia clinica	»	30
metodologia clinica	»	120
Monte ore elettivo . . .	ore	400

4° Anno - Indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 100):

fisiopatologia respiratoria.	ore	100

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio. .	»	60
terapia medica sistematica . . .	»	20
terapia intensiva respiratoria e cardiocircolatoria	»	40
fisiochinesiterapia respiratoria	»	60
chirurgia toracica	»	20

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):

metodologia clinica	»	100
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Art. 322. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: quelli a disposizione della scuola, sia che essi siano di pertinenza universitaria o delle unità sanitarie locali che abbiano, queste ultime, contratto convenzioni con le università ai fini del funzionamento della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 323. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 324. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 325. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 326. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 327. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologica e propedeutica;
b) fisiopatologica;
c) valutativa e medico preventiva;
d) terapeutica e riabilitativa;
e) psicologica;
f) tecnico-sportiva;
g) medico-legale e assicurativa.

Art. 328. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologica e propedeutica:
anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato motorio;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
auxologia, somatometria e biotipologia;
dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica dello sport;
fisiologia degli sport;
informatica medica e biometria.

b) Fisiopatologica:
fisiopatologia delle attività sportive;
semeiotica applicata alle attività sportive;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari.

c) Valutativa e medico-preventiva:
valutazione della capacità fisica dell'atleta;
igiene applicata alle attività sportive;
medicina dello sport in età evolutiva.

d) Terapeutica e riabilitativa:
traumatologia degli sports;
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
sport-terapia;
riabilitazione funzionale in medicina dello sport;
fisiochinesiterapia in medicina dello sport.

e) Psicologica:
psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:
sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive;
metodologia dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale e assicurativa:
medicina legale assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 329. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 350):		
anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore	ore	60
fisiologia dell'apparato motorio	»	60
biochimica dell'esercizio fisico	»	60
fisiologia dell'esercizio fisico I	»	60
auxologia, somatometria e biotipologia	»	60
informatica medica e biometria	»	50
Tecnico-sportiva (ore 50):		
sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 170):		
fisiologia dell'esercizio fisico	ore	60
dietetica applicata alle attività sportive	»	50
biomeccanica dello sport	»	60
Fisiopatologica (ore 110):		
fisiopatologia delle attività sportive	»	60
farmacologia applicata alle attività sportive e doping	»	50
Psicologica (ore 60):		
psicologia dello sport	»	60
Tecnico-sportiva (ore 60):		
metodologia dell'allenamento sportivo	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 60):		
fisiologia degli sports	ore	60
Fisiopatologica (ore 60):		
semeiotica applicata alle attività sportive	»	60
Valutativa e medico preventiva (ore 170):		
valutazione della capacità fisica dell'atleta	»	60
igiene applicata alle attività sportive	»	60
medicina dello sport in età evolutiva	»	50
Terapeutica e riabilitativa (ore 60):		
traumatologia degli sports	»	60
Medico legale e assicurativa (ore 50):		
medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Fisiopatologica (ore 110):		
fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari	ore	50
cardiologia dello sport	»	60
Valutativa e medico preventiva (ore 60):		
valutazione della capacità fisica dell'atleta	»	60
Terapeutica e riabilitativa (ore 230):		
emergenza medico chirurgica nella pratica sportiva	»	60
fisiochinesiterapia in medicina dello sport	»	60
riabilitazione funzionale in medicina dello sport	»	60
sport-terapia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 330. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: istituto di clinica ortopedica - C.T.O.; centro sportivo di Coverciano.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 331. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina nucleare presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali necessarie all'impiego in vivo e in vitro di sorgenti radioattive non sigillate e delle proprietà dei nuclei stabiliti a scopo diagnostico, terapeutico e di prevenzione, nonché le conoscenze necessarie per la radioprotezione.

Art. 332. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 333. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 334. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 335. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;
b) fisica e strumentazione;
c) tecniche in vitro;
d) applicazioni cliniche medico-nucleari;
e) radiobiologia e radioprotezione.

Art. 336. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:
fondamenti di matematica e matematica avanzata;
fondamenti di fisica;
statistica e informatica;
fisiopatologia generale;
teoria dei traccianti;
elaborazione dei dati e delle immagini.

b) Fisica e strumentazione:
fisica nucleare e fisica delle radiazioni;
elettronica;
strumentazione per rivelazioni di radioattività (in vivo e in vitro);
strumentazione per rivelazioni di radiazioni non ionizzanti (NMR, ecografia, termografia, ecc.).

c) Tecniche in vitro:
radiochimica e radiobiochimica;
radiofarmacologia, radiofarmacia e controllo di qualità dei radiofarmaci;
radioimmunologia;
metodologia delle indagini in vitro;
marcatura di cellule, strutture subcellulari e molecole biologiche.

d) Applicazioni cliniche:
metodologie di base delle misure in vivo;
metodologia clinica e diagnostica speciale (sistema endocrino, sistema cardiovascolare, apparato locomotore, apparato respiratorio, sistema nervoso, apparato digerente e ghiandole annesse, sistema nefro-urologico e genitale, sistema emopoietico);
diagnostica oncologica;
cinetica, distribuzione e metabolismo con tecniche traccianti;
metodologie diagnostiche avanzate e/o alternative (tecniche tomografiche radioisotopiche, NMR, ecografia, termografia, ecc.);
terapia con sorgenti non sigillate nelle malattie neoplastiche e non neoplastiche;
nozioni di radioterapia oncologica.

e) Radiobiologia e radioprotezione:
radiobiologia;
biologia delle radiazioni non ionizzanti;
dosimetria applicata;
radioprotezione (del paziente, del personale professionalmente esposto, dell'ambiente e della popolazione);
normativa e legislazione, strutturazione e organizzazione di un servizio di medicina nucleare.

Art. 337. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 100):		
fondamenti di matematica e matematica avanzata	ore	30
fondamenti di fisica	»	20
statistica e informatica	»	30
fisiopatologia generale	»	20
Fisica e strumentazione (ore 100):		
fisica nucleare e fisica delle radiazioni	»	80
elettronica	»	20
Tecniche in vitro (ore 100):		
radiochimica e radiobiochimica	»	30
radiofarmacologia	»	70
Radiobiologia e radioprotezione (ore 100):		
radiobiologia	»	50
biologia delle radiazioni non ionizzanti	»	20
dosimetria applicata	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Scienze di base (ore 100):

fondamenti di matematica e matematica avanzata	ore	30
informatica	»	20
teoria dei traccianti	»	30
elaborazione dei dati e delle immagini	»	20

Fisica e strumentazione (ore 100):

strumentazione per rivelazione di radioattività (in vivo e in vitro)	»	60
strumentazione per rivelazione di radiazioni non ionizzanti	»	40

Tecniche in vitro (ore 200):

radioimmunologia	»	100
metodologia delle indagini in vitro	»	60
marcatura di cellule, strutture subcellulari e molecole biologiche	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Applicazioni cliniche (ore 400):

metodologie di base delle misure in vivo	ore	40
metodologia clinica e diagnostica speciale	»	360
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Applicazioni cliniche (ore 300):

diagnostica oncologica	ore	40
cinetica, distribuzione e metabolismo con tecniche traccianti	»	40
metodologie diagnostiche avanzate e/o alternative	»	100
terapia con sorgenti non sigillate nelle malattie neoplastiche e non neoplastiche	»	80
nozioni di radioterapia oncologica	»	40

Radiobiologia e radioprotezione (ore 100):

radioprotezione	»	50
normativa e legislazione, strutturazione e organizzazione di un servizio di medicina nucleare	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 338. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori:

unità di medicina nucleare del dipartimento di fipatologia clinica dell'Università di Firenze: laboratorio di radiofarmacia e radiochimica, servizio di medicina nucleare in vitro, servizio di medicina nucleare in vivo, laboratorio Whole body counter;

servizio di medicina nucleare USL n. 10/D, convenzionata con l'Università di Firenze: servizio di medicina nucleare in vitro; servizio di medicina nucleare in vivo.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione

Art. 339. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali alla terapia fisica, alla cinesiterapia, alla riabilitazione in ortopedia e traumatologia, in neurologia, in medicina clinica e settori affini.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione.

Art. 340. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 341. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 342. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 343. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) meccanica e biomeccanica;
c) diagnostica;
d) medicina clinica;
e) ortopedia e traumatologia;
f) scienze neurologiche;
g) medicina fisica e riabilitazione;
h) medicina sociale.

Art. 344. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
anatomia funzionale;
fisiologia applicata.

b) Meccanica e biomeccanica:
biomeccanica;
informatica biomedica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:
radiologia e diagnostica per immagini;
metodologia clinica (diagnostica strumentale);
patologia clinica;
elettromiografia.

d) Medicina clinica:
medicina interna;
chirurgia generale (riabilitazione postchirurgica);
reumatologia;
fisiopatologia respiratoria;
cardiologia.

e) Ortopedia e traumatologia:
ortopedia;
traumatologia;
traumatologia speciale.

f) Scienze neurologiche:
neurologia;
neuropatologia;
neurotraumatologia;
neurofisiopatologia;
neuroriabilitazione;
neuropsicologia clinica e riabilitazione;
neuroradiologia e neuroimmagini.

g) Medicina fisica e riabilitazione:
medicina fisica e riabilitazione;
psicologia e psicopatologia;
cinesiologia e cinesiterapia;
terapia strumentale;
massoterapia e terapia manuale;
idroclimatoterapia;
rieducazione in ortopedia e traumatologia;
riabilitazione neurologica;
traumatologia e riabilitazione nello sport;
riabilitazioni speciali (respiratoria, cardiologica, etc.).

h) Medicina sociale:
medicina legale e delle assicurazioni;
medicina del lavoro compresa l'infortunistica.

Art. 345. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):
anatomia funzionale . . . . ore 50
fisiologia applicata » 50

Meccanica e biomeccanica (ore 100):
biomeccanica . . . . » 60
informatica biomedica » 40

Diagnostica (ore 50):
patologia clinica . . . . ore 50

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):
medicina fisica e riabilitazione . . . . » 20
psicologia e psicopatologia . . . . . . » 20

Ortopedia e traumatologia (ore 50):
ortopedia . . . . » 50

Scienze neurologiche (ore 60):
neurologia . . . . » 40
neuropatologia . . . . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Medicina clinica (ore 100):
reumatologia . . . . ore 20
fisiopatologia respiratoria . . . . » 20
cardiologia . . . . » 20
chirurgia generale . . . . » 20
medicina interna . . . . » 20

Ortopedia e traumatologia (ore 100):
ortopedia . . . . » 50
traumatologia » 50

Diagnostica (ore 60):
elettromiografia . . . . » 30
radiologia e diagnostica per immagini » 30

Scienze neurologiche (ore 80):
neurologia . . . . » 30
neurotraumatologia . . . . » 20
neurofisiopatologia . . . . » 30

Medicina sociale (ore 20):
medicina del lavoro compresa l'infortunistica . . . . » 20

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):
cinesiologia e cinesiterapia . . . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Meccanica e biomeccanica (ore 30):
tutori e protesi . . . . ore 30

Diagnostica (ore 30):
metodologia clinica (diagnostica strumentale . . . . » 30

Ortopedia e traumatologia (ore 70):
ortopedia . . . . » 20
traumatologia . . . . » 20
traumatologia speciale . . . . » 30

Medicina fisica e riabilitazione (ore 190):

medicina fisica e riabilitazione	ore	50
terapia strumentale	»	30
idroclimatoterapia	»	20
rieducazione in ortopedia e traumatologia	»	40
riabilitazione neurologica	»	30
traumatologia e riabilitazione nello sport	»	20

Scienze neurologiche (ore 60):

neurologia	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	30

Medicina sociale (ore 20):

medicina legale e delle assicurazioni	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Ortopedia e traumatologia (ore 100):

ortopedia	ore	50
traumatologia	»	50

Medicina fisica e riabilitazione (ore 200):

medicina fisica e riabilitazione	»	200

Scienze neurologiche (ore 100):

neuropsicologia clinica e riabilitazione	»	40
neuroriabilitazione	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 346. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: clinica ortopedica - Università di Firenze; servizio di recupero e rieducazione funzionale - C.T.O. - Firenze; servizio di neurofisiopatologia dell'Università di Firenze; ambulatori e reparti della clinica neurologica dell'Università di Firenze.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in neurofisiopatologia

Art. 347. — È istituita la scuola di specializzazione in neurofisiopatologia presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi di neurofisiopatologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurofisiopatologia (sinonimo: neurofisiologia clinica).

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurofisiopatologia.

Art. 348. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 349. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 350. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 351. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area morfologico-funzionale;

b) area tecnologica e diagnostico-metodologica;

c) area farmacologico-terapeutica;

d) area clinico-applicativa.

Art. 352. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area morfologico-funzionale:
neuroanatomia;
neurochimica;
neurofisiologia;
neurogenetica;
neuropatologia.

b) Area tecnologica e diagnostico-metodologica:
fisica ed elettronica biomedica;
informatica biomedica;
tecniche di registrazione e analisi dei segnali biofisici;
tecniche di analisi automatica dei segnali elettrofisiologici;
tecniche di monitoraggio elettrofisiologico;
tecniche speciali di diagnostica strumentale del sistema nervoso;
neuroradiologia e neuroimmagini;
biometria e statistica biomedica;
elettroencefalografia e tecniche correlate;
elettromiografia e tecniche correlate;
esplorazione funzionale degli stati di coscienza;
neuropsicologia.

c) Area farmacologico-terapeutica:
neuropsicofarmacologia;
neuroriabilitazione;
farmacologia clinica.

d) Area clinico-applicativa:
clinica neurologica;
clinica psichiatrica;
clinica neurochirurgica e neurotraumatologica;
neuropsichiatria infantile;

neuropsichiatria geriatrica;
neurofisiopatologia;
fisiopatologia del sistema nervoso vegetativo;
medicina legale;
medicina del lavoro;
neuropsichiatria d'urgenza;
neuroftalmologia;
otoneurologia;
patologia speciale neurologica;
psicologia medica.

Art. 353. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1º Anno:

Area morfologico-funzionale (ore 130):

neuroanatomia I	ore	30
neurochimica	»	30
neurofisiologia I	»	50
neurogenetica	»	20

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 180):

biometria e statistica medica	»	30
fisica ed elettronica biomedica I	»	60
informatica biomedica I	»	60
tecniche di registrazione e analisi dei segnali biofisici I	»	30

Area farmacologica-terapeutica (ore 90):

neuropsicofarmacologia	»	30
neuroriabilitazione	»	30
farmacologia clinica	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2º Anno:

Area morfologico-funzionale (ore 130):

neuroanatomia II	ore	30
neurofisiologia II	»	50
neuropatologia	»	50

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 180):

fisica ed elettronica biomedica II	»	40
informatica biomedica II	»	30
neuropsicologia	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	50
tecniche di registrazione e analisi dei segnali biofisici II	»	30

Area clinico-applicativa (ore 90):

patologia speciale neurologica	ore	30
psicologia medica	»	30
medicina del lavoro	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

3º Anno:

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 160):

elettroencefalografia e tecniche correlate I	ore	80
elettromiografia e tecniche correlate I	»	80

Area clinico-applicativa (ore 240):

clinica neurologica	»	40
clinica psichiatrica	»	20
clinica neurochirurgica e neurotraumatologica	»	30
neurofisiopatologia I	»	80
neuropsichiatria geriatrica	»	20
neuropsichiatria infantile	»	20
neuroftalmologia	»	15
otoneurologia	»	15
Monte ore elettivo	ore	400

4º Anno:

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 260):

elettroencefalografia e tecniche correlate II	ore	80
elettromiografia e tecniche correlate II	»	80
esplorazione funzionale degli stati di coscienza	»	25
tecniche di analisi automatica dei segnali elettrofisiologici	»	25
tecniche di monitoraggio elettrofisiologico	»	25
tecniche speciali di diagnostica strumentale del sistema nervoso	»	25

Area clinico-applicativa (ore 140):

fisiopatologia del sistema nervoso vegetativo	»	20
neurofisiopatologia II	»	80
medicina legale	»	20
neuropsichiatria d'urgenza	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 354. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: neurochimica, neurofarmacologia, neurofisiopatologia (neurofisiologia clinica), neuropsicologia, neuroriabilitazione, rianimazione e terapia intensiva, reparti di degenza ed ambulatori di neurologia, neurochirurgia, psichiatria, neuropsichiatria infantile e specialità affini.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 355. — È istituita la scuola di specializzazione in radiologia presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 358 e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della radiologia, la scuola si articola negli indirizzi di radiodiagnostica e scienze delle immagini e radioterapia oncologica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia oncologica.

Art. 356. — La scuola ha la durata di quattro anni. Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 357. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 358. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 359. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisica e tecnica;
b) biologia, protezionistica e danni iatrogeni;
c) diagnostica per immagini;
d) oncologia;
e) radioterapia clinica.

Art. 360. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisica e tecnica:
matematica, fisica, statistica e informatica;
tecnologia della strumentazione;
organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità.

b) Biologia, protezionistica e danni iatrogeni:
radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative (ultrasuoni, rad. luminose o fotobiologia, campi magnetici e gravitazionali, energia termica, radiofrequenze);
protezionistica (strumentazione e tecnica; aspetti normativi e legali);
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci;
radiopatologia clinica.

c) Diagnostica per immagini:
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini;
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini;
tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini;
indagini strumentali diagnostiche;
metodologia clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati (app. osteoarticolare, respiratorio, cardiovascolare, digerente, urogenitale, sistema endocrino);
neuroradiologia;
radiologia pediatrica;
radiologia interventiva.

d) Oncologia:
oncologia generale;
epidemiologia;
anatomia patologica;
indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari;
chemioterapia antiblastica;
patologia non oncologica del paziente neoplastico;
oncologia medica;
chirurgia oncologica.

e) Radioterapia clinica:
basi biologiche della radioattività;
dosimetria clinica e piani di trattamento;
radioterapia clinica;
tecniche a fasci collimati;
tecniche di branchiterapia e di terapia metabolica;
tecnologie avanzate in radioterapia.

Art. 361. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisica e tecnica (ore 100):		
matematica, fisica, statistica e informatica	ore	60
tecnologia della strumentazione . . .	»	40
Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):		
radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative	»	50
Diagnostica per immagini (ore 250):		
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini	»	100
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini.	»	150
Monte ore elettivo . . .	ore	400

2° Anno - Indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 100):		
matematica, fisica, statistica e informatica	ore	25
tecnologia della strumentazione . . .	»	75
Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):		
protezionistica (strumentazione e tecnica)	»	20
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci	»	30
Diagnostica per immagini (ore 250):		
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini	»	25
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini.	»	25
tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini	»	25
metodologia clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati .	»	75
neuroradiologia	»	50
radiologia pediatrica	»	25
radiologia interventiva	»	25
Monte ore elettivo . . .	ore	400

3° Anno - Indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 25):		
organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità	ore	25
Diagnostica per immagini (ore 375):		
tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini	»	125
metodologia di studio, semeiotica e clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati	»	250
Monte ore elettivo . . .	ore	400

4° Anno - Indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Diagnostica per immagini (ore 400):		
metodologia di studio, semeiotica e clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati	ore	400
Monte ore elettivo . . .	ore	400

2° Anno - Indirizzo di radioterapia oncologica:

Fisica e tecnica (ore 50):		
matematica, fisica, statistica e informatica	ore	10
tecnologia della strumentazione . . .	»	40
Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):		
radiopatologia chimica	»	50
Diagnostica per immagini (ore 100):		
indagini strumentali diagnostiche . .	»	50
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini.	»	50
Oncologia (ore 100):		
oncologia generale.	»	20
anatomia patologica.	»	20
epidemiologia	»	5
indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari.	»	30
chemioterapia antiblastica	»	25
Radioterapia clinica (ore 100):		
basi biologiche della radioterapia . .	»	30
dosimetria e piani di trattamento. .	»	70
Monte ore elettivo . . .	ore	400

3° *Anno* - Indirizzo in radioterapia oncologica:

Oncologia (ore 150):		
oncologia medica	ore	70
chirurgia oncologica	»	30
patologia non oncologica del paziente neoplastico	»	50
Radioterapia clinica (ore 250):		
radioterapia clinica	»	100
tecniche e fasci collimati	»	75
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica	»	75
Monte ore elettivo	ore	400

4° *Anno* - Indirizzo in radioterapia oncologica:

Radioterapia clinica (ore 400):		
radioterapia clinica	ore	300
tecnologie avanzate in radioterapia	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 362. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini: sale di diagnostica dei vari organi ed apparati con energie non ionizzanti; sale di diagnostica radiologica; laboratori di manipolazione materiale fotoradiografico;

indirizzo in radioterapia oncologica: reparti degenze in radioterapia oncologica; reparti di radioterapia con fasci collimati; reparti di brachiterapia; reparti di radioterapia metabolica; laboratori annessi; ambulatori; sale di diagnostica radiologica e per immagini relative alla centratura e programmazione dei trattamenti radianti.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 363. — È istituita la scuola di specializzazione in urologia presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in campo urologico e di chirurgia urologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia.

Art. 364. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di cinquanta specializzandi.

Art. 365. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 366. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 367. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia;
b) fisiopatologica e farmacologica;
c) diagnostica
d) clinica;
e) procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile;
f) specialità affini.

Art. 368. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) morfologica:
anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario genitale maschile;
istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.

b) Fisiopatologica e farmacologica:
fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
farmacoterapia delle affezioni urogenitali;
anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico;
patologia dell'apparato urinario e genitale maschile.

c) Diagnostica:
semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile;
diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile;
microbiologia e microbiologia clinica;
anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile.

d) Clinica:
clinica urologica;
andrologia;
oncologia clinica (terapie integrate nelle neoplasie dell'apparato urinario e genitale maschile);
nefrologia chirurgica;
patologia e clinica urologica infantile;
urologia ginecologica;
neuro-urologia e urodinamica.

e) Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile:
procedimenti di chirurgia endoscopica;
interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile.

f) Specialità affini:
dermatologia e venereologia;
chirurgia dell'intestino;
chirurgia vascolare;
nefropatie mediche.

Art. 369. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile	ore	25
istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile	»	25

Fisiopatologica e farmacologica (ore 25):

Fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile	»	25

Diagnostica (ore 325):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile	»	300
microbiologia e microbiologia clinica	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile	ore	50

Diagnostica (ore 150):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile	»	100
diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile	»	50

Specialità affini (ore 50):

nefropatie mediche	»	50

Fisiopatologica e farmacologica (ore 150):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile	»	150
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Fisiopatologica e farmacologica (ore 300):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile	ore	250
farmacoterapia delle affezioni urogenitali	»	25
anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico	»	25

Diagnostica (ore 50):

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile	»	50

Clinica (ore 25):

andrologia	»	25

Specialità affini (ore 25):

dermatologia e venereologia	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Diagnostica (ore 75):

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile	ore	75

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica	»	50
interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile	»	50

Clinica (ore 225):

clinica urologica	»	125
nefrologia chirurgica	»	25
urologia ginecologica	»	25
neuro-urologia e urodinamica	»	25
oncologia clinica	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Clinica (ore 250):

clinica urologica	ore	200
patologia e clinica urologica infantile	»	50

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica	»	50
interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile	»	50

Specialità affini (ore 50):

chirurgia dell'intestino	»	25
chirurgia vascolare	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 370. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto di urologia: sezione urologia ospedale di Pescia; quarta divisione ortopedica per lesioni midollari; ambulatorio di urologia; ambulatorio di urodinamica; ambulatorio di andrologia; ambulatorio centro per la sterilità; ambulatorio di urologia USL 10/H.

La frequenza nelle varie aree per compressive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1987
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 400

87A10070

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 1987, n. **475**.

Approvazione del regolamento della biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 5, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 283, del testo modificato dall'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 360;

Visto il regolamento per il funzionamento della biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche approvato con decreto dal Capo del Governo in data 12 aprile 1939;

Vista la deliberazione n. 86 in data 12 febbraio 1987 del consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche concernente lo schema del nuovo regolamento della biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche medesimo;

Visto il parere manifestato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 9 luglio 1987;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento della biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, composto di 48 articoli; esso sostituisce il regolamento per il funzionamento della biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche, approvato con decreto del Capo del Governo in data 12 aprile 1939.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 7 ottobre 1987

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA CENTRALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.

TITOLO I

ORDINAMENTO DELLA BIBLIOTECA CENTRALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.

Capo I

PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DEL CNR E COMPITI DELLA BIBLIOTECA CENTRALE

Art. 1.

Patrimonio bibliografico del CNR

Sono patrimonio bibliografico del CNR:

a) le raccolte librarie custodite presso la biblioteca centrale;

b) le raccolte specializzate esistenti presso organi di ricerca, servizi o altre iniziative scientifiche del CNR:

c) le pubblicazioni acquistate nell'ambito di attività svolte mediante contratti e contributi di ricerca, progetti finalizzati o altre iniziative scientifico-tecniche del CNR.

Art. 2.

Costituzione del patrimonio bibliografico del CNR

a) La biblioteca centrale del CNR raccoglie e conserva:

1) le pubblicazioni che riguardano la ricerca scientifica e la tecnologia;

2) le pubblicazioni concernenti la storia del pensiero scientifico;

3) le pubblicazioni edite dal CNR o con il suo contributo o comunque sotto il suo patrocinio, ed afferenti a tutti i suoi Comitati nazionali di consulenza;

4) le opere sussidiarie e di consultazione generale.

Le pubblicazioni riguardanti i settori specificati ai punti 1) e 2) e stampate in Italia pervengono al CNR in virtù della legge sul deposito obbligatorio degli stampati.

Le pubblicazioni di cui al punto 3) si raccolgono presso la biblioteca centrale del CNR almeno in due esemplari, uno dei quali destinato alla consultazione, l'altro alla conservazione. Il settore umanistico costituisce un fondo specializzato particolare.

b) Le raccolte specializzate costituite presso gli istituti, centri ed altre iniziative scientifiche del CNR riuniscono opere di consultazione corrente indispensabili per gli studi e le ricerche in corso presso i medesimi e fanno parte integrante del patrimonio bibliografico del CNR.

c) Le pubblicazioni acquistate a qualsiasi titolo nell'ambito dell'attività scientifica del CNR, finalizzate agli scopi specifici per i quali sono state acquistate e localizzate presso istituti o dipartimenti delle Università o di altri enti dove devono essere utilizzate fanno anch'esse parte integrante del patrimonio bibliografico del CNR.

Art. 3.

Rapporti tra la biblioteca centrale e le biblioteche decentrate del CNR

È compito della biblioteca centrale attuare il coordinamento delle informazioni e dei servizi per tutte le pubblicazioni comunque acquisite al patrimonio bibliografico del CNR. A tale fine le biblioteche decentrate del CNR e gli organi e settori interessati provvedono:

ad uniformare le proprie norme di catalogazione e quelle in uso presso la biblioteca centrale;

a pianificare gli acquisti tenendo conto della possibilità di accedere anche ai fondi della biblioteca centrale;

a trasmettere alla biblioteca centrale notizia di ogni nuova pubblicazione acquisita, tramite l'invio delle relative schede, o elenco dei titoli, o altro mezzo ritenuto idoneo e concordato, o con catalogazione partecipata in un sistema automatizzato.

A sua volta la biblioteca centrale provvede:

a tenere corsi professionali preparatori per il personale addetto alle biblioteche decentrate;

ad accettare da parte di organi di ricerca, servizi ed altre iniziative scientifiche del CNR nei limiti consentiti dal proprio bilancio, segnalazioni per acquisto di pubblicazioni specializzate secondo i criteri di cui al successivo art. 25;

ad assicurare alle biblioteche decentrate e agli organi e settori interessati la disponibilità del proprio patrimonio bibliografico;

a produrre con le tecniche più idonee, cataloghi collettivi delle pubblicazioni del patrimonio bibliografico del CNR.

I servizi di prestito, fotoriproduzione, lettura in sede devono essere assicurati da tutte le unità appartenenti al sistema, tenendo conto delle pratiche possibilità di attuazione dei servizi e previo costante accordo fra la biblioteca centrale e le unità periferiche.

Art. 4.

Rapporti tra la biblioteca centrale del CNR e gli enti esterni

Per la ricchezza del suo patrimonio bibliografico e l'ampiezza delle discipline rappresentate, e tenuto conto dei benefici che derivano al CNR dalla legge sul deposito obbligatorio degli stampati per le pubblicazioni edite sul territorio nazionale, è compito istituzionale del CNR contribuire all'efficienza del servizio bibliotecario nazionale relativamente al settore scientifico-tecnico.

A tal fine la biblioteca centrale del CNR:

1) assicura la disponibilità del patrimonio bibliografico del CNR stesso, all'esterno dell'ente;

2) favorisce lo scambio delle informazioni con gli enti esterni, tramite opportuni contatti e accordi con biblioteche, Università e altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e dotate di pertinente patrimonio bibliografico, sia avvalendosi dei mezzi tradizionali che partecipando ai sistemi automatizzati;

3) partecipa a cataloghi collettivi nel quadro del servizio bibliotecario italiano;

4) coopera alla formazione del personale addetto alle biblioteche, nel quadro del servizio bibliotecario italiano, partecipando a iniziative collettive utili allo scopo quali corsi di lezioni, seminari, conferenze, pubblicazioni didattiche e professionali.

Art. 5.

Pubblicazioni della biblioteca centrale del CNR

Nel quadro dei compiti sopra specificati la biblioteca centrale cura la pubblicazione periodica di un bollettino contenente l'elenco delle nuove accessioni alla biblioteca.

Cura inoltre tutte le pubblicazioni ritenute utili alla diffusione della conoscenza del patrimonio librario della biblioteca centrale e delle biblioteche decentrate, al funzionale inserimento delle sue collezioni nel servizio bibliotecario italiano, nonché alla didattica delle metodologie professionali.

Capo II

DIREZIONE

Art. 6.

Direzione

Sovraintendono alla biblioteca centrale del CNR:

1) la commissione permanente per la biblioteca;

2) il direttore.

Art. 7.

Composizione della commissione permanente per la biblioteca

La commissione permanente per la biblioteca ha carattere consultivo ed è così composta:

1) il presidente del Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche del CNR con funzioni di presidente della commissione;

2) il presidente del Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche del CNR;

3) tre direttori di organi di ricerca del CNR designati dal consiglio di presidenza del CNR;

4) il direttore della biblioteca centrale;

5) il dirigente del servizio pubblicazioni;

6) il dirigente del servizio trasferimento innovazioni brevetti - normativa tecnica del CNR;

7) il dirigente del servizio elettronico tecnico del CNR.

I componenti della commissione, che non siano nominati per il loro ufficio, durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario designato dal direttore della biblioteca.

Art. 8.

Compiti della commissione permanente per la biblioteca

La commissione permanente per la biblioteca esprime il suo avviso:

1) sulla relazione annuale presentata dal direttore sull'andamento generale della biblioteca a norma dell'art. 11 del presente regolamento;

2) sui fondi necessari per il funzionamento della biblioteca per l'esercizio finanziario successivo;

3) sulle pubblicazioni redatte a cura della biblioteca;

4) sull'orario della biblioteca e sui periodi di chiusura;

5) sulla scelta dei periodici e delle continuazioni da acquistare;

6) sulla scelta di opere da acquistare, particolarmente significative per i vari settori di interesse;

7) su problemi e quesiti particolari;

8) sui cataloghi di cui al successivo art. 14 e sui registri di cui al successivo art. 15.

I pareri della commissione sono trasmessi al consiglio di presidenza del CNR.

Art. 9.

Riunioni della commissione permanente per la biblioteca

La commissione permanente per la biblioteca si riunisce in adunanza ordinaria tre volte l'anno.

Può essere inoltre convocata in adunanza straordinaria ogni qualvolta il presidente della commissione lo ritenga necessario, ovvero ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti la commissione stessa.

Per la validità dell'adunanza occorre la maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale, che viene firmato dal presidente, dal direttore della biblioteca e dal segretario.

Compiti del direttore

Il direttore cura il regolare funzionamento della biblioteca ed in particolare impartisce le direttive occorrenti:

1) all'acquisto delle pubblicazioni secondo le norme amministrative e contabili del CNR;

2) alla classificazione e alla conservazione del patrimonio librario;

3) alla compilazione dei cataloghi e dei registri;

4) all'attività dei vari settori della biblioteca;

5) all'uso pubblico della biblioteca;

6) ai rapporti con gli organi, servizi ed altre iniziative scientifiche decentrate del CNR e con le istituzioni esterne.

Art. 11.

Relazione sull'attività della biblioteca centrale del CNR

Il direttore presenta ogni anno al presidente del CNR, sentita la commissione permanente per la biblioteca, una relazione sull'attività della biblioteca: in tale relazione sono anche compresi i dati statistici relativi all'incremento della biblioteca, al suo uso, ai lavori di catalogazione e di ordinamento, e a tutto ciò che concerne il funzionamento di essa.

Capo III

PERSONALE

Art. 12.

Personale

Il direttore distribuisce il personale addetto alla biblioteca in relazione alle esigenze del servizio, tenendo conto delle mansioni specifiche dei vari livelli ed in analogia all'organizzazione delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 13.

Mansioni

Le mansioni del personale addetto alla biblioteca sono stabilite dalle norme regolamentari del personale del CNR ed in analogia alle mansioni svolte ai vari livelli dal personale addetto ai servizi delle biblioteche pubbliche statali.

Capo IV

ORDINAMENTO

Art. 14.

Cataloghi

La biblioteca centrale del CNR deve avere i seguenti cataloghi a disposizione degli studiosi:

1) un catalogo alfabetico generale per autori e per soggetti;

2) un catalogo sistematico per materie;

3) un catalogo dei periodici;

4) un catalogo delle collezioni di monografie;

5) un catalogo delle carte geografiche, topografiche, geologiche, etc.;

6) un catalogo delle nuove accessioni.

La struttura materiale e la compilazione dei cataloghi alfabetici di cui al punto 1) seguono di regola le norme in uso presso le biblioteche pubbliche statali. Qualora lo consigli una maggiore speditezza del servizio di catalogazione, è possibile avvalersi di norme particolari per determinati casi o acquistare schede a stampa o su supporto non tradizionale per le pubblicazioni non italiane, o di staccarsi comunque dalle sopracitate norme.

Il catalogo sistematico di cui al punto 2) segue il sistema di classificazione ritenuto più idoneo alla biblioteca; è però sempre necessario classificare anche in base ad un sistema di classificazione ad applicazione molto diffusa, che possa valere da interlingua con gli istituti interessati ad un servizio comune.

Possono essere istituiti cataloghi speciali per altre categorie di materiale bibliografico, anche tenendo conto di eventuali particolari esigenze dell'uso pubblico.

La biblioteca deve inoltre avere i seguenti cataloghi ad uso di ufficio:

1) uno schedario delle opere che pervengono per diritto di stampa, con le indicazioni utili all'individuazione del tipografo-editore, alla richiesta e al sollecito in base alla legge sul deposito obbligatorio degli stampati.

Lo schedario può comprendere anche le opere stampate in Italia che pervengono per scambio o dono;

2) uno schedario delle opere che pervengono per acquisto o per ordine permanente (collezioni, continuazioni) con le indicazioni utili alla individuazione del fornitore, all'ordine e al pagamento. Lo schedario può comprendere anche le opere stampate all'estero che pervengono per scambio o dono;

3) uno schedario dei periodici che pervengono per abbonamento, con le indicazioni utili all'individuazione del fornitore, all'ordine e al pagamento;

4) uno schedario delle pubblicazioni italiane e straniere, ordinate per suggerimento degli studiosi o degli organi di ricerca del CNR o degli istituti esterni;

5) un catalogo ufficiale generale delle opere, delle continuazioni, delle collezioni di monografie;

6) un catalogo ufficiale generale dei periodici e delle pubblicazioni annuali;

7) uno schedario per la registrazione delle continuazioni e delle collezioni in arrivo;

8) uno schedario per la registrazione dei fascicoli dei periodici in arrivo;

9) un catalogo delle opere smarrite, sottratte, incomplete e difettose;

10) un catalogo topografico generale. Per le collezioni ordinate secondo un sistema di classificazione bibliografica, il catalogo sistematico per materie costituisce l'inventario;

11) uno schedario delle opere, italiane o straniere, che pervengono per scambio o dono, se si preferisce non comprenderle negli schedari di cui ai punti 1) e 2);

12) un bollettario a madre e figlia per le pubblicazioni mandate a rilegare. Il bollettario deve indicare chiaramente il giorno di consegna e di restituzione di ogni partita consegnata al legatore e portare la firma del legatore e dell'impiegato addetto al servizio rilegatura.

È in facoltà del direttore, sentita la commissione permanente, impiantare altri cataloghi e apportare alla forma dei suddetti le modifiche suggerite dall'esperienza o dall'affermarsi di nuove metodologie e tecniche.

Art. 15.

Registri

La biblioteca centrale del CNR deve avere:

1) un registro cronologico di entrata delle pubblicazioni (inventario);

2) un registro di protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza;

3) un registro delle opere desiderate dagli utenti.

Il registro cronologico di entrata, che vale da inventario della biblioteca, deve distinguere le registrazioni delle pubblicazioni in arrivo secondo il tipo di accesso: acquisto, diritto di stampa, scambio o dono, pubblicazioni CNR.

La registrazione delle riviste deve essere separata dalla registrazione delle opere.

Il numero di entrata delle opere, a qualsiasi titolo pervenute, e dei periodici deve essere in una serie unica progressiva.

In caso di opere, in più volumi, pervenute in biblioteca contemporaneamente, o in periodi diversi, deve essere attribuito un numero ad ogni singolo volume.

Ai periodici e alle opere che si pubblicano a dispense il numero di entrata va segnato solo al primo numero di ogni annata, mentre gli opuscoli e gli estratti possono essere raggruppati per gruppi omogenei a ciascuno dei quali va assegnato un singolo numero di entrata con i relativi esponenti per ogni pezzo.

Qualora una pubblicazione periodica che non sia di acquisto vada tenuta per qualche tempo in sospeso ai fini della valutazione di cui ai punti 2) e 3) del successivo art. 23, il numero di entrata può essere assegnato nel momento in cui viene decisa la conservazione della pubblicazione presso la biblioteca.

Le pubblicazioni suscettibili di frequente aggiornamento, quali resoconti di attività, annuari, guide commerciali, etc., che non pervengano per acquisto, possono andare in catalogo ed in consultazione al pubblico non inventariate, ai fini di una più agevole eliminazione al momento dell'arrivo dell'edizione successiva, in quanto vanno classificate come pubblicazione di facile consumo.

È in facoltà del direttore, sentita la commissione permanente, impiantare altri registri e apportare alla forma dei suddetti le modifiche suggerite dall'esperienza o dall'affermarsi di nuove metodologie e tecniche.

Art. 16.

Protocollo e archivio della biblioteca centrale del CNR

Tutta la corrispondenza relativa sia alla gestione del materiale librario che all'attività della biblioteca deve essere registrata in protocollo separato e deve essere conservata nell'archivio speciale, esistente presso la biblioteca stessa, e ordinata sulla base di titolario opportunamente articolato.

Art. 17.

Norme per la timbratura, la segnatura la tenuta di cataloghi e registri

Per la timbratura delle pubblicazioni, nonché per la tenuta dei cataloghi e dei registri valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per le biblioteche pubbliche statali.

Art. 18.

Norme per la rimozione e ricollocazione delle pubblicazioni

Al posto di ogni libro o fascicolo temporaneamente tolto dagli scaffali o casellari deve essere collocato un tagliando con le indicazioni relative.

Giornalmente le opere che vengono restituite, dopo la lettura o il prestito, debbono essere ricollocate al loro posto, togliendo il relativo tagliando.

Art. 19.

Danni alle raccolte librarie e all'arredamento

Ogni impiegato della biblioteca ha l'obbligo di dare subito notizia al direttore di qualunque sottrazione, dispersione, disordine o danno nelle raccolte librarie o nell'arredamento della biblioteca di cui abbia direttamente o indirettamente notizia.

Art. 20.

Revisione delle raccolte librarie

La biblioteca deve provvedere:

1) una volta all'anno alla revisione di tutte le collezioni librarie che si trovano negli scaffali a disposizione degli studiosi;

2) ogni cinque anni, alla ricognizione generale di tutte le pubblicazioni sia del deposito che delle sale di consultazione e degli uffici, confrontandole con il catalogo topografico.

Della revisione, sia parziale che generale, è redatto processo verbale firmato dal direttore e dai bibliotecari che hanno preso parte ai lavori.

I verbali di revisione sono conservati nell'archivio della biblioteca.

Art. 21.

Spolveratura e disinfestazione

Ogni cinque anni tutte le pubblicazioni del deposito librario, delle sale di consultazione e degli uffici vengono rimosse dagli scaffali per provvedere a una radicale pulizia e spolveratura.

In quell'occasione si provvede altresì alla disinfestazione di volumi e mobilio.

Detta spolveratura e disinfestazione precede immediatamente la ricognizione generale di cui al punto 2) dell'articolo precedente.

Si può procedere alla disinfestazione prima dei cinque anni, qualora se ne ravvisi la necessità.

Capo V

INCREMENTO

Art. 22.

Incremento del patrimonio librario

L'incremento del patrimonio della biblioteca centrale del CNR avviene mediante:

1) l'accessione delle pubblicazioni spettanti al CNR in virtù dell'art. 5 del regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, e successive norme conservative;

2) l'acquisto di pubblicazioni col fondo annualmente assegnato alla biblioteca centrale sul bilancio del CNR;

3) gli scambi, le donazioni, gli omaggi di pubblicazioni;

4) l'accensione di almeno due copie (una per deposito, l'altra per consultazione) di tutte le pubblicazioni edite dal CNR o comunque con il contributo o sotto il patrocinio del CNR stesso.

L'incremento può riguardare anche pubblicazioni edite su supporto non tradizionale, quali ad esempio microfilm, microfiches, microcard, etc.

Art. 23.

Scelta delle pubblicazioni in arrivo

Le pubblicazioni, periodiche e non periodiche, che pervengono alla biblioteca centrale del CNR in virtù della legge sul deposito obbligatorio degli stampati ovvero per scambi, donazioni e omaggi, sono suddivise, a valutazione del direttore della biblioteca, nei seguenti tre gruppi:

1) opere che debbono essere conservate a norma dell'art. 2 del presente regolamento;

2) opere che possono essere scambiate o cedute ad altre biblioteche o istituti;

3) opere di scarso valore, che possono essere eliminate.

Art. 24.

Ripartizione della spesa per l'acquisto di pubblicazioni

Entro i termini utili disposti dal CNR, il direttore della biblioteca, sentita la commissione permanente per la biblioteca, presenta annualmente il piano di ripartizione del fondo, messo a disposizione della biblioteca per l'esercizio finanziario in corso, per provvedere all'acquisto di pubblicazioni e materiale bibliografico e alle spese di rilegatura.

La ripartizione è predisposta tenendo conto delle esigenze dei singoli rami di attività del CNR, nonché degli impegni per il rinnovo degli abbonamenti ai periodici e per l'acquisto delle collezioni considerate come «ordine permanente» e delle opere in continuazione.

La ripartizione anzidetta può essere variata nel corso dell'esercizio finanziario su proposta del direttore della biblioteca, sentita la commissione permanente per la biblioteca. Con la stessa procedura possono altresì essere richiesti fondi straordinari, in presenza di casi particolari.

Art. 25.

Segnalazione di pubblicazioni da acquistare

Le pubblicazioni da acquistare possono essere segnalate per iscritto:

dai membri della commissione permanente per la biblioteca;

dai direttori degli organi di ricerca, servizi ed altre iniziative scientifiche del CNR;

dai direttori di biblioteche e istituti esterni;

dagli studiosi utenti della biblioteca.

Per questi ultimi si tiene a disposizione apposito registro.

La segnalazione non ha carattere vincolante per la biblioteca, ma va intesa come suggerimento alla migliore scelta delle pubblicazioni da acquistare.

Tutte le segnalazioni sono vagliate dal direttore della biblioteca, il quale può chiedere l'avviso della commissione permanente per la biblioteca.

Le segnalazioni ritenute di interesse prioritario per la biblioteca sono evase in base all'ordine di precedenza delle richieste ed alla disponibilità di bilancio.

Capo VI

AMMINISTRAZIONE

Art. 26.

Acquisto delle pubblicazioni e spese di rilegatura

Entro i limiti della ripartizione indicata nell'art. 24 il direttore provvede per quanto di sua competenza e nell'osservanza delle norme vigenti in ordine:

1) all'acquisto dei periodici, sia nuovi che in corso di abbonamento;

2) all'acquisto delle opere in continuazione e delle collezioni sia nuove che in corso, come «ordine permanente»;

3) all'acquisto dei libri;

4) all'acquisto di materiale bibliografico vario, come schede catalografiche, etc.;

5) alla rilegatura delle pubblicazioni.

Per l'acquisto in economia delle pubblicazioni si prescinde dall'acquisizione dei preventivi.

Le spese relative ad abbonamenti a riviste e periodici si considerano di competenza dell'esercizio nel quale si effettuano i pagamenti anticipati.

TITOLO II

SERVIZIO PUBBLICO

Capo I

NORME GENERALI

Art. 27.

Tessera di ammissione

La biblioteca con tutti i suoi servizi è aperta agli studiosi, ai quali viene rilasciata dal direttore della biblioteca apposita tessera di ammissione, rinnovabile annualmente.

Per ogni utente che richieda i servizi della biblioteca, viene redatta una scheda di base che, corredata dei dati utili, è conservata negli archivi della biblioteca.

La tessera di ammissione viene rilasciata previa presentazione di un documento comprovante il proprio status:

ai dipendenti di pubbliche amministrazioni, anche se in aspettativa, disponibilità o in pensione;

agli iscritti agli ordini professionali;

ai dipendenti di industrie specializzate e istituti privati di ricerca.

Può essere altresì rilasciata a studiosi privati, ivi compresi gli studenti universitari, su autorizzazione del direttore della biblioteca.

La tessera di ammissione è rilasciata d'ufficio:

1) ai membri dei comitati nazionali di consulenza e delle commissioni del CNR;

2) ai direttori degli istituti, centri, gruppi, aree di ricerca, progetti finalizzati e di altre iniziative scientifiche del CNR.

Gli studenti delle scuole secondarie superiori possono essere ammessi, su motivata richiesta scritta del preside della scuola, a visite guidate o a periodi di frequenza per studio e ricerche.

Art. 28.

Orario dei servizi al pubblico

Nell'interesse della ricerca e degli utenti, tutti i servizi al pubblico sono assicurati a orario continuato, almeno dalle 9 alle 20 per tutti i giorni della settimana, eccettuate le domeniche e gli altri giorni festivi.

Per il sabato può prendersi in considerazione un orario ridotto.

È in facoltà del direttore, sentita la commissione permanente per la biblioteca e tenuto conto della disponibilità del personale, anticipare l'orario antimeridiano, prolungare l'orario serale e tenere aperto anche nei giorni festivi.

All'apertura pomeridiana, ed eventualmente serale o festiva, si provvede con appositi turni del personale.

Gli impiegati di turno, prima di procedere alla chiusura della biblioteca, visitano tutti i locali e gli impianti, assicurandosi che non esista condizione alcuna di pericolo. Dell'adempimento di tale compito viene redatto apposito verbale.

La biblioteca è chiusa al pubblico per trenta giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, per i lavori di revisione di cui all'art. 20.

La chiusura al pubblico puo essere diversamente articolata, secondo le necessità contingenti e nel quadro delle intese da concordarsi a livello territoriale con le altre biblioteche a carattere scientifico-tecnico, nell'interesse degli utenti.

La chiusura di cui al precedente comma deve essere tempestivamante comunicata al pubblico, anche a mezzo della stampa quotidiana. Durante la chiusura dovranno funzionare, almeno a orario ridotto, i servizi di informazione e di prestito.

Art. 29.

Ingresso - Guardaroba

Prima di entrare in biblioteca il lettore ha l'obbligo di depositare presso l'impiegato di vigilanza all'ingresso borse, cartelle, camici, libri personali ed altri oggetti non consentiti dalle vigenti disposizioni. Ha inoltre l'obbligo di firmare, chiaramente, il registro di ingresso apponendovi l'orario di entrata e uscita, la professione, il numero della tessera di ammissione.

Su motivata richiesta è permesso entrare in biblioteca con uno o più libri personali, dietro rilascio di apposito permesso scritto.

In particolare, gli studenti hanno facoltà di entrare nelle sale di consultazione con uno o più libri personali, allo scopo di poter integrare lo studio con la consultazione di tavole, atlanti, dizionari ed altri sussidi.

I permessi vengono rilasciati dal direttore della biblioteca, dietro richiesta degli interessati, per periodi determinati e rinnovabili.

È rigorosamente vietato fumare in qualsiasi ambiente della biblioteca che non sia eventualmente destinato a tale uso.

Chi trasgredisca la disciplina della biblioteca o ne turbi comunque la quiete può essere escluso, temporaneamente o definitivamente, dalla frequenza della medesima, mediante motivata disposizione del direttore, sentita la commissione permanente per la biblioteca.

Art. 30.

Guida all'uso della biblioteca centrale del CNR

Allo scopo di agevolare il pubblico nell'uso della biblioteca il direttore mette a disposizione degli studiosi una breve guida che informi della consistenza delle raccolte in essa conservate, dei suoi servizi e delle norme che li regolano.

Art. 31.

Corsi di bibliografia scientifica

Brevi corsi gratuiti introduttivi all'uso delle bibliografie e dei repertori specializzati potranno essere tenuti a favore di particolari categorie di studiosi o come preparazione alla tesi per i laureandi, sia a richiesta degli interessati che per iniziativa della biblioteca.

Capo II

LETTURA E CONSULTAZIONE

Art. 32.

Sale di lettura e consultazione

La lettura e la consultazione avvengono nelle apposite sale, dotate di repertori e strumenti d'informazione specializzate pertinenti al settore rappresentato e liberamente consultabili.

Le opere di carattere particolare o di pregio, le pubblicazioni a fogli mobili, il materiale audiovisivo, i microfilm, etc. sono consultabili soltanto nelle sale riservate a tale scopo.

L'accesso ai depositi librari per la ricerca diretta dei volumi è di regola vietato al pubblico. Il direttore può, tuttavia, a suo giudizio e con l'adozione delle necessarie cautele, permetterlo in casi eccezionali.

Art. 33.

Assistenti di sala

Le sale di lettura e consultazione sono affidate ai dipendenti, in possesso di laurea o di diploma di scuola superiore, che sono a disposizione dei lettori per le informazioni bibliografiche, la guida dei cataloghi, la consultazione dei repertori bibliografici, l'assistenza per l'interrogazione delle banche di dati cui la biblioteca sia collegata, etc.

Le informazioni bibliografiche possono essere richieste anche dagli utenti fuori sede.

Gli assistenti di sala devono aver fatto sufficiente tirocinio in tutti i principali settori di attività della biblioteca prima di essere assegnati al diretto servizio del pubblico.

Nelle sale di lettura e di consultazione deve sempre essere presente almeno un assistente di sala.

Art. 34.

Richiesta di pubblicazioni in lettura

La richiesta delle pubblicazioni non collocate nelle sale di lettura e consultazione è fatta per iscritto sopra appositi moduli.

I moduli per le richieste devono contenere chiaramente e compiutamente l'indicazione della pubblicazione domandata, la segnatura di collocazione e il nome del richiedente.

Per ogni opera è fatta una richiesta separata; per opere in più volumi o per volumi successivi di uno stesso periodico va riempito un solo modulo di richiesta.

Di regola non sono concessi contemporaneamente in lettura più di quattro volumi per volta.

È tuttavia facoltà del direttore consentire in casi particolari l'uso contemporaneo di un maggior numero di pubblicazioni o di volumi.

Chi ha ricevuto un'opera in lettura può chiedere, all'atto della restituzione, che essa venga tenuta a sua disposizione per il giorno o per i giorni successivi. La durata di tale deposito e il numero complessivo dei depositi da consentire sono stabiliti dal direttore.

Il trasporto dei libri dal posto di collocazione al luogo di consegna deve essere organizzato in modo da abbreviare al massimo il periodo di attesa.

Art. 35.

Fotoriproduzione

È consentita la riproduzione con procedimenti tecnici del materiale librario o documentario, a spese del richiedente e con l'osservanza delle necessarie cautele.

Sull'uso delle macchine fotoriproduttrici vigila il personale della biblioteca.

La fotoriproduzione è consentita unicamente a scopo di studio ed in luogo del prestito del materiale stesso o della sua manuale trascrizione. Il richiedente sottoscrive apposita dichiarazione assumendosi ogni responsabilità per l'uso che verrà fatto delle fotoriproduzioni, essendo severamente vietata qualsiasi successiva riproduzione o pubblicazione per uso commerciale o per altro scopo, a norma delle vigenti disposizioni.

Non verrà rilasciata fotoriproduzione di quelle pubblicazioni che ne facciano espreso divieto.

Per la riproduzione integrale o di parti sostanziali di libri valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento delle biblioteche statali e le norme vigenti in materia di diritto d'autore.

Le tariffe delle copie ottenute mediante procedimenti fotografici, meccanici o combinati eseguite nella biblioteca, saranno determinate dalla giunta amministrativa del CNR, in base ad un prezzo unitario in vigore nelle principali biblioteche pubbliche di Roma.

L'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate derivanti dalla vendita delle fotoriproduzioni saranno effettuate in base alle norme vigenti.

Art. 36.

Dichiarazione di conformità

È in facoltà del direttore rilasciare, a richiesta, dichiarazioni di conformità redatte in carta legale, ovvero ottenute mediante fotografie o altro procedimento, di pubblicazioni possedute dalla biblioteca.

Tale dichiarazione ha carattere gratuito.

Capo IV

PRESTITO

Art. 37.

Prestito delle pubblicazioni

È consentito il prestito delle pubblicazioni della biblioteca.

Il prestito può essere locale, esterno ed internazionale, secondo che si effettui a favore di studiosi con domicilio in Roma, ovvero di biblioteche, uffici ed istituti pubblici italiani, od infine di biblioteche di Stati esteri.

Art. 38.

Pubblicazioni escluse dal prestito

In nessun caso possono essere concesse in prestito le opere non ancora regolarmente registrate e catalogate.

Sono inoltre escluse dal prestito:

1) le opere di notevole pregio bibliografico;

2) le carte geografiche, geologiche e topografiche, le fotografie, i disegni, le tavole isolate e in genere il materiale che richieda una speciale conservazione;

3) le enciclopedie, i dizionari, i repertori bibliografici, le opere collocate nelle sale di consultazione, gli atlanti, i manuali, i trattati e comunque le pubblicazioni richieste frequentemente in lettura;

4) i periodici.

È in facoltà del direttore derogare, in casi eccezionali, alle disposizioni contenute nei commi precedenti.

Eccezionalmente, i periodici possono essere concessi in prestito a organi, servizi o iniziative scientifiche del CNR, e agli enti ammessi di diritto al prestito locale, dietro richiesta scritta dell'ente interessato.

Detti prestiti non potranno superare un periodo massimo di tre giorni e saranno concessi solo nell'ambito della città.

Art. 39.

Ammissione al prestito locale

Sono ammessi al prestito locale:

di diritto:

i membri dei comitati nazionali di consulenza e delle commissioni del CNR;

i direttori degli istituti, centri, gruppi, aree di ricerca, progetti finalizzati ed altre iniziative scientifiche del CNR;

le pubbliche amministrazioni, ordini professionali, industrie specializzate e istituti privati di ricerca;

i dipendenti di pubbliche amministrazioni, anche se in aspettativa, disponibilità o in pensione;

gli appartenenti agli ordini professionali;

mediante malleveria:

i dipendenti di industrie specializzate e istituti privati di ricerca;

i laureandi.

Il direttore della biblioteca può, sotto la propria responsabilità, concedere libri in prestito a persone o enti non compresi nelle categorie elencate nei commi precedenti.

Art. 40.

Malleveria per il prestito locale

Possono prestare malleveria:

per i dipendenti di industrie specializzate e istituti privati di ricerca: il direttore o il capo del personale;

per i laureandi: il professore della materia per la quale si preparano la tesi o altro docente della facoltà.

Le malleverie si rilasciano su appositi moduli a stampa forniti dalla biblioteca.

Ogni mallevadore può rilasciare fino ad un massimo di venti malleverie, per un periodo massimo di un anno.

Art. 41.

Tessera di ammissione al prestito

La tessera di ammissione al prestito locale è rilasciata dal direttore della biblioteca ed ha scadenza annuale.

Va esibita ad ogni richiesta di prestito, congiuntamente a valido documento d'identità. Le richieste di prestito vanno presentate a mezzo di apposito modulo predisposto dalla biblioteca.

Art. 42.

Limiti e durata del prestito

Salvo i casi eccezionali, autorizzati di volta in volta dal direttore, ad una stessa persona non si possono prestare più di due opere, né più di quattro volumi per volta, e ad uno stesso ente non si possono prestare più di dieci opere, né più di venti volumi per volta.

Il prestito ha durata massima di venti giorni e può essere rinnovato per altri venti giorni, a seguito di tempestiva richiesta dell'utente, sempre che la pubblicazione non sia stata nel frattempo richiesta da altri utenti.

Il direttore ha facoltà per comprovati motivi di urgenza di esigere in qualsiasi momento l'immediata restituzione delle pubblicazioni date in prestito, come prolungare il prestito oltre i termini usuali.

Art. 43.

Prestito esterno ed internazionale

Per il prestito esterno e internazionale valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dal regolamento delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 44.

Obblighi

Per gli obblighi e le responsabilità di chi ottiene in prestito pubblicazioni dalla biblioteca e per le trasgressioni alle norme stabilite valgono, in quanto applicabili, le modalità previste dal regolamento delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 45.

Schedari per il prestito

La biblioteca deve avere:

1) uno schedario degli enti che fruiscono del prestito;

2) uno schedario delle persone che usufruiscono del prestito;

3) uno schedario delle ricevute di prestito, in ordine di segnatura;

4) uno scadenzario dei prestiti accordati.

La forma dei suddetti schedari è suscettibile delle modifiche suggerite dall'affermarsi di nuove metodologie e tecniche.

TITOLO III

AUTOMAZIONE

Art. 46.

Gestione dei servizi e reperimento delle informazioni

La biblioteca utilizza le tecnologie avanzate, quali l'informatica e simili, sia per gestire i servizi propri e quelli delle biblioteche del CNR ad essa collegate, sia per consentire agli utenti il reperimento delle informazioni tramite l'accesso alle banche di dati, cui essa direttamente partecipa o è allacciata, alle condizioni vigenti per l'accesso a banche di dati gestite dalle pubbliche amministrazioni.

In tutti i settori e per tutti i servizi della biblioteca è in facoltà del direttore snellire le procedure e adottare metodologie suggerite da nuove tecniche professionali.

Fatte salve le mansioni specifiche dei vari livelli, tutti gli impiegati, per le attività di loro competenza, possono utilizzare sistemi automatici di gestione.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 47.

Normativa applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili con la normativa riguardante il CNR, le disposizioni vigenti per le biblioteche pubbliche statali.

Art. 48.

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire da tale data il regolamento approvato con decreto del Capo del Governo in data 12 aprile 1939 è abrogato ad ogni effetto di legge.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il secondo comma dell'art. 5 della legge n. 283/1963 (Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia), come sostituito dall'art. 2 della legge n. 360/1986, prevede che:

«Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48».

87G0678

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 novembre 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 30 novembre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 29 febbraio 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,23 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

In deroga al disposto dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse, le eventuali maggiorazioni di prezzo rispetto al prezzo base di collocamento possono essere pari a un centesimo di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da quelle prescritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

In deroga al disposto del secondo comma del citato art. 20 il prezzo medio ponderato viene arrotondato ad un centesimo di lira per eccesso allorchè esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 - rimaste aggiudicatarie - maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale. Tali operatori hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire un miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore dodici del giorno 24 novembre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1987
Registro n. 41, Tesoro, foglio n. 170

87A10360

DECRETO 19 novembre 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 30 novembre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 30 maggio 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,47 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

In deroga al disposto dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse, le eventuali maggiorazioni di prezzo rispetto al prezzo base di collocamento possono essere pari a un centesimo di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da quelle prescritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

In deroga al disposto del secondo comma del citato art. 20 il prezzo medio ponderato viene arrotondato ad un centesimo di lira per eccesso allorchè esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 - rimaste aggiudicatarie - maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore dodici del giorno 24 novembre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1987
Registro n. 41, Tesoro, foglio n. 171

87A10361

DECRETO 19 novembre 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 30 novembre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 30 novembre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 89,15 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 16 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto dell'emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore dodici del giorno 24 novembre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1987
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 172

87A10362

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 novembre 1987.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione, al commercio e alla vendita dei presidi sanitari a base del principio attivo denominato Ciexatin.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 5, lettera *h)*, e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari immagazzinate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che approva il regolamento riguardante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Rilevato che da più recenti studi si sono evidenziate sfavorevoli caratteristiche tossicologiche per il principio attivo denominato Ciexatin;

Ritenuto di dover sospendere, in via cautelativa, la produzione, il commercio e la vendita di presidi sanitari, a base di Ciexatin, in attesa di conoscere i risultati degli ulteriori studi e sperimentazioni in corso;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

1. È sospesa, con decorrenza immediata, l'autorizzazione alla produzione, al commercio e alla vendita dei presidi sanitari a base del principio attivo denominato Ciexatin.

Art. 2.

1. Le imprese intestatarie delle autorizzazioni sospese sono tenute entro quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto di sospensione, a ritirare dal commercio tutte le confezioni dei prodotti in questione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1987

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

87A10293

DECRETO 16 novembre 1987.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione o importazione, al commercio e alla vendita dei presidi sanitari a base del principio attivo denominato Dinoseb, suoi sali e acetato.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 5, lettera *h)*, e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificati dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari immagazzinate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che approva il regolamento riguardante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate e, in particolare, l'art. 21;

Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Rilevato che l'impiego del principio attivo denominato Dinoseb, suoi sali e acetato può presentare un rischio per la salute umana essendosi evidenziate sue sfavorevoli caratteristiche tossicologiche;

Ritenuto sulla base del parere espresso dalla commissione consultiva e delle preoccupazioni di ordine sanitario emerse, di dover escludere dall'impiego in agricoltura i presidi sanitari contenenti Dinoseb, suoi sali e acetato disponendo il loro ritiro dal commercio;

Decreta:

Art. 1.

1. È vietato l'impiego in agricoltura dei presidi sanitari contenenti il principio attivo denominato Dinoseb, suoi sali e acetato.

2. È conseguentemente revocata, con effetto immediato, l'autorizzazione alla produzione o importazione, al commercio e alla vendita dei presidi sanitari sottoelencati:

Imprese intestatarie del presidio sanitario	Denominazione	Numero e data registrazione	
1) Agrimont S.p.a., Milano, Foro Bonaparte, 31	Nedan	1610	30- 5-1974
2) Basf Agritalia S.p.a., Milano, via M. Bandello, 6	Aretit Aretit liquido	0803 0496	30- 5-1972 1-12-1971
3) Enichem Agricoltura S.p.a., Palermo, via Ruggero Settimo, 55	Dinoseb Rumianca Dinoseb acetato Rumianca	6188 6198	24- 1-1985 15- 2-1985
4) Internationale BPD S.r.l., via del Casale Paganica (L'Aquila)	Premidal L	2348	20-12-1976 31- 1-1985
5) Ravit S.p.a., Torino, via Pio Foà	Premerge	2263	9- 7-1976
6) Roussel Hoechst Agrovet S.p.a., Milano, piazzale Turr, 5	Aretit Aretit flussig	0469 1341	9- 7-1976 16-11-1973

Imprese intestatarie del presidio sanitario	Denominazione	Numero e data registrazione	
7) Sariaf S.p.a., Bologna, via Clavature, 22	P.G. 53	2253	10- 6-1976
8) Scam S.r.l., via Bellaria, 164, S. Maria di Mugnano (Modena)	Nerb 40 PB	1677	31- 7-1975
9) Siapa S.p.a., Napoli, via Pontano, 44	Siar	0793	21- 8-1972
	Premerge	1075	18- 1-1973
	Ibertox	2292	9- 7-1976
10) Silia S.p.a., Aprilia (Latina), via Nettunense, km 23,400	Silseb	3286	25- 9-1979
11) Sipcam S.p.a., Milano, viale Gian Galeazzo, 3	Butilfene	1092	27-10-1972
12) Valsele S.p.a., Battipaglia, via Sauro, 25	DNB 51	0756	15- 2-1973

Art. 2.

1. Le imprese titolari delle registrazioni dei presidi sanitari suddetti sono tenute a ritirare dal commercio i prodotti stessi entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, alle imprese intestatarie dei presidi sanitari revocati, a cura delle regioni nel cui territorio hanno sede le imprese interessate e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1987

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

87A10292

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 1987.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Asti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nella conservatoria dei registri immobiliari di Asti è stabilita al 1° dicembre 1987.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1987

Il Ministro delle finanze
GAVA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

87A10358

DECRETO 19 novembre 1987.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Pordenone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nella conservatoria dei registri immobiliari di Pordenone è stabilita al 1° dicembre 1987.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1987

Il Ministro delle finanze
GAVA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

87A10359

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA 18 novembre 1987.

Disciplina volta a definire le modalità di determinazione del valore degli impianti e dei macchinari relitti, negli interventi di ripristino ed adeguamento funzionale, ai sensi dell'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 5/Pres.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Considerato che, nell'ambito degli interventi di ripristino ed adeguamento funzionale, è necessario procedere a detrarre dal contributo accordato il valore degli impianti e dei macchinari sostituiti e non reimpiegati nel nuovo ciclo produttivo dell'azienda;

Ravvisata pertanto la necessità di definire le modalità di attuazione cui fare riferimento per procedere a tale detrazione;

Udito il parere espresso dal comitato tecnico amministrativo per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nella seduta del 1° luglio 1987;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il valore degli impianti e dei macchinari sostituiti e non reimpiegati nel nuovo ciclo produttivo dell'azienda beneficiaria dei contributi di cui all'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è detratto dal contributo accordato ai sensi del medesimo articolo.

Art. 2.

Il valore degli impianti e macchinari di cui al precedente articolo è provvisoriamente determinato sulla base di una dichiarazione a firma autentica resa dal legale rappresentante della impresa beneficiaria, accompagnata da una perizia giurata redatta da tecnico laureato in ingegneria industriale ed abilitato all'esercizio professionale, attestante il valore di mercato degli stessi.

Qualora il bene sia stato alienato, nella dichiarazione di cui al punto precedente sarà indicato il prezzo di vendita quale risultante dalle scritture contabili dell'impresa.

La verifica della documentazione contabile in questione è demanata all'organo di collaudo.

Art. 3.

Il valore determinato secondo le modalità di cui all'art. 2 è detratto dal contributo accordato anche in sede di erogazione di anticipazione.

Art. 4.

La congruità del valore dei beni di cui al primo comma del precedente art. 2 è accertata da una apposita commissione, presieduta dal direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, che sarà costituita con successivo provvedimento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1987

Il Presidente: GORIA

87A10391

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 novembre 1987.

Contributo al comune di Valfurva per la costruzione di un capannone prefabbricato. (Ordinanza n. 1250/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1987;

Vista la nota del 2 novembre 1987, n. 4733, del sindaco del comune di Valfurva che richiede il finanziamento per la costruzione di un capannone prefabbricato da utilizzare come deposito di mezzi e materiali;

Considerato il forte disagio incorso alla popolazione del predetto comune a seguito degli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la suddetta richiesta per l'importanza sociale che detta struttura riveste;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per la costruzione di un capannone prefabbricato ad uso deposito è assegnata al comune di Valfurva la somma di L. 250.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile, a valere sugli stanziamenti disposti con il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10306

ORDINANZA 13 novembre 1987.

Indagini geognostiche e interventi sulla strada statale 38 «dello Stelvio», sulla strada statale 404 «di Val Masino» e sulla strada statale «del lago di Como e dello Spluga», a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987 e frana della Val Pola. (Ordinanza n. 1251/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384;

Vista la nota n. 33222 del 5 novembre 1987 della Azienda nazionale autonoma strade statali (A.N.A.S.) compartimento regionale per la viabilità di Milano con la quale viene segnalato, con riferimento al telex prot. civ. n. 60725 del 19 agosto 1987, l'urgente necessità di effettuare indagini geognostiche sulla strada statale 38 dello Stelvio tra le località Mondadizza alla progressiva km 87+000 e la località Capitania alla progressiva km 100+000 per l'importo di L. 600.000.000;

Viste le note n. 33223 e n. 33224 del 5 novembre 1987 dell'Azienda nazionale autonoma strade statali, compartimento regionale per la viabilità di Milano, con le quali si prospetta la urgente necessità di costruire barriere paramassi elastoplastiche e di consolidare grossi massi erratici sulla strada statale 404 tra i km 2+000 e 3+200 e di ricostruire e adeguare la galleria paravalanghe sulla strada statale 36 tra i km 139+300 e 139+500;

Ravvisata l'opportunità di procedere con la massima urgenza all'affidamento delle indagini e dei lavori sopra menzionati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Il compartimento regionale per la viabilità di Milano dell'A.N.A.S. è autorizzato, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, a procedere all'affidamento delle indagini e dei lavori descritti nelle premesse, ricorrendo anche alla trattativa privata previa gara esplorativa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10303

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 12 settembre 1987), **coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 450** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 1987), **recante: «Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. *Fino al 31 dicembre 1988*, il Ministro del turismo e dello spettacolo ripartisce tra gli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate la quota del Fondo unico dello spettacolo, loro destinata in base all'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163 *(a)*, in misura pari a quella in via ordinaria conferita a ciascun ente nel precedente esercizio finanziario.

2. *Fino al termine indicato al comma 1*, la eventuale residua quota del contributo ordinario, al netto del fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800 *(b)*, nonché gli eventuali interventi integrativi previsti dal comma secondo dell'articolo 2 della citata legge n. 163 *(a)*, e comunque in misura non superiore al 50 per cento della quota del 3,5 per cento del Fondo unico dello spettacolo, esclusa la parte annualmente riservata per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 163 *(a)*, saranno ripartiti secondo le percentuali della media risultante dalla medie delle percentuali di suddivisione del contributo statale ordinario annualmente riconosciuto ad ogni ente od istituzione nei periodi dal 1968 al 1984 e dal 1974 al 1984, sentita la commissione centrale per la musica ad eccezione del 10 per cento dell'ammontare degli interventi integrativi che vengono assegnati per particolari esigenze ai sensi del primo comma dell'articolo 13 della citata legge n. 163 *(a)*.

3. *Il 70 per cento dell'importo spettante in base al comma 1 è liquidato, per l'anno 1988, ad ognuno degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, entro il 31 gennaio dello stesso anno.* Le residue quote di contributo ordinario e gli eventuali interventi integrativi, di cui al

comma 2, saranno liquidati previa presentazione sia del programma di attività e del bilancio di previsione riguardante l'esercizio di competenza, sia del conto consuntivo del precedente esercizio.

4. Per l'anno 1987 l'assegnazione e la liquidazione, a titolo di contributo ordinario, sono fatte con le stesse modalità indicate nel comma 1 *e sono* pari all'importo a ciascun ente e istituzione conferito in via ordinaria ed integrativa nel precedente esercizio finanziario, esclusi sia i contributi straordinari concessi per la realizzazone di specifiche manifestazioni, sia gli incentivi concessi in base all'articolo 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800 *(b)*. Detta liquidazione sarà disposta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la residua quota e gli eventuali interventi integrativi si applica il comma 2.

5. Le spese per eventuali «tournèes» all'estero sono da imputare in bilancio con specifica copertura finanziaria derivante da appositi proventi comunque diversi sia dalle entrate ordinarie, sia dai contributi previsti dal presente decreto.

6. È abrogato l'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800 *(b)*.

(a) Il testo delle disposizioni della legge n. 163/1985 qui richiamate e riportato in appendice.

(b) Il testo degli articoli 22 e 24 della legge n. 800/1967 è riportato in appendice.

Art. 2.

1. Gli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, fermo restando l'obbligo di presentazione del bilancio preventivo e del conseguente conto consuntivo nei termini vigenti, sono tenuti a trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 giugno, ed in prima applicazione del presente decreto entro quaranta giorni dalla sua entrata in vigore, il certificato del conto consuntivo dell'esercizio precedente redatto secondo lo schema approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il certificato del conto consuntivo deve essere sottoscritto dal sovrintendente, il quale lo invierà al Ministero vigilante e depositerà copia per il collegio dei revisori dei conti cui compete l'effettuazione di apposita verifica e successivo referto al Ministero stesso.

3. Fermo restando l'obbligo del pareggio di ciascun bilancio preventivo nonché del conto consuntivo, il disavanzo eventualmente verificatosi anche nella gestione degli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, evidenziato nel certificato di bilancio, dovrà essere autonomamente riassorbito con apposito piano finanziario triennale che ne preveda il ripiano entro il biennio successivo all'anno in cui è stato approvato il conto consuntivo in deficit o è stato presentato il certificato di conto consuntivo.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, rilevata dal conto consuntivo o dal certificato di bilancio l'esistenza del disavanzo e comunque entro sessanta giorni dalla ricezione di uno dei documenti anzidetti, *notifica al consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione concertistica assimilata l'ammontare del disavanzo stesso e, trascorsi ulteriori centoventi giorni,* procede a dichiarare decaduto il consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione assimilata, nominando con lo stesso decreto il commissario straordinario, cui è affidato il compito di procedere al riassorbimento, entro il successivo esercizio finanziario, del disavanzo accertato e di presentare al Ministero vigilante il certificato del conto consuntivo corredato del referto predisposto ai sensi del comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

5. In caso di mancato riassorbimento del disavanzo nei termini di cui al comma 4, cessa il finanziamento statale ed il commissario procede, entro un anno dalla presentazione del certificato di conto consuntivo, alla definizione dei rapporti giuridici ed alla devoluzione dei beni al comune. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro novanta giorni dalla presentazione del predetto certificato, è disposto il trasferimento del personale ad altro ente similare.

Art. 3.

1. Ai dipendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate si applica la normativa vigente per i dipendenti degli enti pubblici economici. Il trattamento economico del sovrintendente, per il periodo dell'incarico, è stabilito dal consiglio di amministrazione di ciascun ente con contratto di dirigente d'azienda. È abrogato il comma sesto dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1967, n. 800 *(a)*. Per il sovrintendente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia l'indennità di carica, gravante sul bilancio della gestione medesima, è stabilita dal consiglio di amministrazione.

2. I benefici già concessi o definiti, anche in sede di contratto collettivo stipulato il 4 gennaio 1985, nonché gli eventuali accordi aziendali integrativi, qualora superiori ai limiti fissati dalla legge per il periodo di riferimento, costituiscono assegno *ad personam* riassorbibile con i miglioramenti economici derivanti dai successivi rinnovi contrattuali.

(a) Il comma sesto dell'art. 11 della legge n. 800/1967 così recitava: «Al sovrintendente spetta una indennità di carica gravante sul bilancio dell'ente o istituzione, il cui ammontare è proposto dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro».

Art. 4.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'articolo unico della legge di conversione.

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici, sorti sulla base del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 277 *(a)*.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) Il D.L. n. 277/1987, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 12 settembre 1987), recava lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Si trascrive il testo delle disposizioni della legge n. 163/1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) richiamate nell'art. 1 del decreto qui pubblicato:

«Art. 2, secondo comma. — La residua quota del Fondo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori».

«Art. 4 (*Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo*). — Il Consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per la formulazione del programma triennale di sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo. Nelle proposte sono indicate la previsione del fabbisogno, per il triennio ed in relazione alle disponibilità del Fondo unico di cui all'art. 1, dei diversi settori dello spettacolo, nonché le forme di sostegno e incentivazione più idonee alla diffusione e allo sviluppo dei singoli settori.

A tal fine, entro il semestre antecedente la scadenza di ciascun triennio, il Consiglio nazionale dello spettacolo è convocato dal Ministro del turismo e dello spettacolo per la verifica del programma relativo al triennio in scadenza e per l'impostazione del programma del triennio successivo.

Sulla base di detto programma triennale, il Consiglio nazionale dello spettacolo propone al Ministro del turismo e dello spettacolo il piano annuale di riparto del Fondo di cui all'art. 2 della presente legge.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo può altresì essere convocato dal Ministro autonomamente o quando la convocazione sia richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti per esprimere pareri su questioni attinenti la situazione complessiva dello spettacolo o su questioni particolari insorte in tema di sostegno e incentivazione dello spettacolo.

Entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo e su conforme parere dello stesso, il Ministro del turismo e dello spettacolo emana le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'organo collegiale, i cui oneri fanno carico al fondo di cui all'art. 1 della presente legge».

«Art. 5 (*Osservatorio dello spettacolo*). — È istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di:

a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;

b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;

c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.

A questi fini, per esigenze, particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo, può avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.

Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio dello spettacolo, nonché per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'art. 1 della presente legge».

«Art. 13 (*Norme transitorie*). — Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'art. 15, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, del 25 per cento per le attività cinematografiche, del 15 per cento per le attività teatrali di prosa, dell'1,5 per cento per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento è utilizzata per le finalità previste al secondo comma dell'art. 2 della presente legge.

Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:

a) il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali è annualmente riservato al sostegno delle iniziative musicali all'estero;

b) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è portato annualmente in aumento del Fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento è destinata alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il mutuo è erogato a stato di avanzamento dei lavori;

c) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è annualmente portato in aumento del Fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive integrazioni e modificazioni;

d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'art. 2, quarto comma della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro.

L'importo risultante ai sensi della presente lettera *d)* è utilizzato in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa;

e) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o

privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del Fondo, nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti;

f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle attività circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalità fissate dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, ed in ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante.

Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio finanziario successivo».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 1:

Il testo dell'art. 24 della legge n. 800/1967 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali) è il seguente:

«Art. 24 (*Incentivi a favore della nuova produzione nazionale*). — Allo scopo di favorire la diffusione della nuova produzione lirica e concertistica nazionale, sul fondo di cui alla lettera *a)* dell'art. 2 è riservata annualmente una somma non inferiore a 200 milioni di lire per la concessione di contributi straordinari a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'allestimento e l'esecuzione di lavori italiani nuovissimi o di prima esecuzione nella città sede dell'ente o istituzione.

La misura dei contributi e le modalità di concessione sono fissate annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica.

Ove la quota di 200 milioni di lire di cui al primo comma non venga in tutto o in parte utilizzata, l'importo disponibile viene accantonato e può essere utilizzato allo stesso scopo per l'esercizio successivo».

L'art. 22 della predetta legge n. 800/1967 era così formulato:

«Art. 22 (*Ripartizione del contributo dello Stato*). — La ripartizione del contributo dello Stato di cui al fondo previsto dall'art. 2, lettera *a)*, è effettuata biennalmente, sentita la Commissione centrale per la musica.

Per il primo biennio di applicazione della legge, il contributo dello Stato è commisurato alla spesa sostenuta da ciascun ente per il mantenimento del personale amministrativo, tecnico ed artistico quale risulta accertata al 31 dicembre 1966.

La somma disponibile, dopo la ripartizione di cui al comma precedente, viene ulteriormente ripartita tra gli enti, tenendo presente:

a) la qualità e la quantità della produzione artistica realizzata da ciascun ente nel triennio precedente;

b) la frequenza media del pubblico pagante nell'ultimo triennio intesa come rapporto tra il numero degli spettatori e la capienza del teatro;

c) il programma di attività dell'ente quale risulta approvato ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 17 e 18, considerata anche l'attività da espletare nell'ambito regionale e l'organizzazione di manifestazioni di particolare interesse internazionale;

d) l'onere per il funzionamento dei centri di formazione professionale;

e) l'interesse dimostrato dalle istituzioni e dagli enti locali nei confronti dell'ente, commisurato all'entità dei contributi erogati in relazione alle risorse finanziarie delle istituzioni e degli enti locali medesimi.

Per i bienni successivi saranno seguiti i criteri indicati nei commi precedenti, tenuti presenti i risultati artistici ed organizzativi, da ciascun ente conseguiti e l'eventuale aumento delle attività degli enti autonomi di Torino e di Genova, in relazione alla ricostruzione dei rispettivi teatri.

I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica.

Il pagamento del contributo dello Stato è effettuato per i tre quarti all'inizio di ogni esercizio finanziario e per il residuo ad esercizio finanziario ultimato, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Ministro per il turismo e lo spettacolo e la dimostrazione da parte dell'ente o istituzione di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge».

87A10307

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di membri del Consiglio superiore della pubblica amministrazione per il quadriennio 1985-89

Con decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1987, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 392, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, i signori Visconti Gennaro, dirigente generale e Cau Norberto, rappresentante del personale degli enti pubblici, sono nominati membri supplenti del Consiglio superiore della pubblica amministrazione fino alla scadenza del quadriennio in corso (11 maggio 1989) in sostituzione del dottor Fortini Domenico, dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del dott. Colombo Cesare rappresentante del personale degli enti pubblici.

87A10308

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di un revisore ufficiale dei conti a seguito di ricorso giurisdizionale

Con decreto ministeriale 14 novembre 1987, Monaco Giovanni, nato a Subiaco il 31 maggio 1938 e residente in Grottaferrata, iscritto all'albo dei dottori commercialisti, è stato nominato revisore ufficiale dei conti a decorrere dal 5 luglio 1985.

87A10240

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio, relativo al personale insegnante di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione è pubblicato, il 23 novembre 1987, l'elenco delle sedi disponibili — dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero — per il sottoindicato personale insegnante di ruolo, a modifica di quelli già resi noti in data 2 luglio 1987, 8 agosto 1987 e 21 settembre 1987:

insegnanti elementari da destinare nelle iniziative scolastiche di cui alla legge n. 153/71 (codice funzioni 002).

87A10206

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio, relativo al personale docente di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione è pubblicato, il 23 novembre 1987, l'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero, relativo al personale docente di ruolo dello Stato da destinare nelle scuole italiane all'estero, nelle scuole straniere e nelle sezioni italiane delle scuole europee in qualità di docenti di materie letterarie nelle scuole secondarie di primo grado (codice funzioni 008).

87A10271

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1986, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, rulo servizi (registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1986, registro n. 37 Difesa, foglio n. 3);

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1987, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (*registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1987, registro n.* 19 Difesa, foglio n. 133);

Vista la legge n. 574 del 20 settembre 1980;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Scocchi Marco . . . . . punti 50,05
2) Evangelio Antonio . . . . . » 49,92
3) Moroni Leonardo . . . . . » 49,47
4) Iadeluca Massimiliano . . . . . » 49,04
5) Mezzoprete Massimo . . . . . » 48,47
6) Travaglione Antonio . . . . . » 48,32
7) Gusmano Stefano . . . . . » 47,91
8) La Terza Gaetano . . . . . » 47,65
9) Mola Vincenzo . . . . . » 47,53
10) Baldini Emanuele . . . . . » 46,82
11) Marin Giampaolo . . . . . » 46,76
12) Talamo Giuseppe . . . . . » 46,02
13) Adurani Marco . . . . . » 45,79
14) Massaro Ettore . . . . . » 45,55
15) Orecchini Amato . . . . . » 45,15
16) Cola Umberto . . . . . » 45,08
17) Cambi Stefano . . . . . » 44,95
18) Battini Marco . . . . . » 44,93
19) Campolo Sergio, nato il 27 luglio 1963 . . . . . » 44,70
20) Di Muni Alessandro, nato l'11 dicembre 1963 . . » 44,70
21) Tonini Antonio . . . . . » 44,65
22) Giallongo Andrea . . . . . » 44,62
23) Barlattani Massimiliano . . . . . » 44,50
24) Melilli Giulio . . . . . » 44,40
25) Pompa Antonio Luigi . . . . . » 44,31
26) Micco Domenico . . . . . » 44,30
27) Cieri Stefano . . . . . » 43,81
28) Rossi Francesco . . . . . » 43,80
29) Cappannelli Andrea . . . . . » 43,77
30) Regnicoli Dario . . . . . » 43,75
31) Torrisi Tommaso . . . . . » 43,53
32) De Santis Giancarlo . . . . . » 43,35
33) Allegretti Nicola . . . . . » 43,24
34) Coradini Marco, nato il 24 aprile 1963 . . . . . » 43,20
35) Pavone Francesco, nato il 22 marzo 1964 . . . . punti 43,20
36) Paciotti Paolo, nato il 5 marzo 1963 . . . . . » 42,95
37) Di Vincenzo Attilio, nato il 10 giugno 1965 . . . » 42,95
38) De Matteis Antonio . . . . . » 42,85
39) Ferrando Roberto . . . . . » 42,72
40) Ronzio Roberto . . . . . » 42,61
41) Formato Antonio . . . . . » 42,58
42) Tommasi Alessandro, nato il 21 aprile 1963 . . . » 42,55
43) Genovese Antonio, nato il 15 ottobre 1964 . . . . » 42,55
44) Zaffarana Rocco Massimo, nato il 17 novembre 1962 . . . . . » 42,30
45) Berri Giorgio, nato il 20 gennaio 1966 . . . . . » 42,30
46) Bruni Riccardo . . . . . » 42,29
47) Stefano Fabio . . . . . » 42,24
48) Riccitelli Maurizio . . . . . » 42,17
49) Sciarrini Antonio . . . . . » 42,06
50) Grillo Giuseppe . . . . . » 41,95
51) Pezzullo Giovanni . . . . . » 41,92
52) Cavestro Luca . . . . . » 41,84
53) Coslop Valerio . . . . . » 41,75
54) Vivoli Alessandro . . . . . » 41,65
55) Turco Giampaolo . . . . . » 41,59
56) De Simone Domenico . . . . . » 41,54
57) Leonelli Giuseppe . . . . . » 41,52
58) Giarmanà Renzo . . . . . » 41,50
59) Marcandrea Antonio . . . . . » 41,40
60) Faruoli Antonino . . . . . » 41,25
61) Epifanio Enrico . . . . . » 41,22
62) Pelagalli Mario . . . . . » 41,20
63) Lupi Roberto . . . . . » 41,14
64) Camarotto Claudio, nato il 24 aprile 1963 . . . . » 41,05
65) Claps Carlo, nato il 19 dicembre 1964 . . . . . » 41,05
66) Fruncillo Stefano . . . . . » 41,02
67) Festeggiante Vincenzo . . . . . » 41,00
68) Lolli Lorenzo . . . . . » 40,97
69) Gonnella Giuanluigi . . . . . » 40,92
70) Vitali Luca . . . . . » 40,70
71) Contento Pasquale . . . . . » 40,65
72) Angiulli Nicola . . . . . » 40,60
73) Meiani Marco . . . . . » 40,10
74) Bernabei Antonio Paolo Giuseppe . . . . . » 39,93
75) Cosmai David, nato il 17 agosto 1963 . . . . . » 39,62
76) Pallotta Tiziano, nato il 18 dicembre 1963 . . . . » 39,62
77) Di Gaetano Alessandro . . . . . » 39,54
78) Bernardini Alberto . . . . . » 39,52
79) Buonaiuto Luigi . . . . . » 39,24
80) Trudu Luigi . . . . . » 39,10
81) Pucci Gilberto . . . . . » 39,02
82) Leggiero Michele . . . . . » 38,89
83) Celentano Giovanni . . . . . » 38,53
84) Montanari Donato . . . . . » 38,36

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 settembre 1987

Il Ministro: ZANONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1987
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 184

87A10245

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diari delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a nove posti di urbanista, cinquantadue posti di segretario, trenta posti di geometra, quindici posti di ragioniere e diciotto posti di ufficiale idraulico.

Le prove scritte dei concorsi sottoindicati avranno luogo in Roma presso i locali del palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 1, con inizio alle ore 8, nei giorni:

7 e 8 aprile 1988: concorso a diciotto posti di ufficiale idraulico (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1987);

7 e 8 aprile 1988: concorso a nove posti di urbanista (*) (*Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 1987).

(*) Il programma d'esame del concorso a nove posti di urbanista di cui all'allegato 2 del relativo bando è integrato, nella parte riguardante il colloquio, con «Nozioni di lingua straniera (inglese o francese)».

Le prove scritte dei concorsi sottoindicati avranno luogo in Roma presso i locali dell'Ergife Palace Hotel, sito in via Aurelia n. 617/619, con inizio alle ore 8, nei giorni:

1 e 2 marzo 1988: concorso a trenta posti di geometra (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1987);

7 e 8 marzo 1988: concorso a cinquantadue posti di segretario (*Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 1987);

21 e 22 marzo 1988: concorso a quindici posti di ragioniere (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1987).

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

87A10338

AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Diario delle prove orali del pubblico concorso, per esami e per titoli, per l'accesso ad un corso selettivo professionale, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di ventuno controllori del traffico aereo junior.

Il colloquio, articolato su tre prove orali obbligatorie (una di matematica e fisica, una di circolazione aerea e telecomunicazioni aeronautiche, una di lingua inglese), previsto dall'art. 6 del bando di concorso pubblico, per esami e per titoli, per l'accesso ad un corso selettivo di formazione professionale, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di ventuno controllori del traffico aereo junior (quarta qualifica funzionale), indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 18 dicembre 1986, n. 264, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24 del 30 gennaio 1987, modificata con deliberazione del consiglio di amministrazione 26 giugno 1987, n. 126, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 180 del 4 agosto 1987, si svolgerà, con inizio alle ore 8, nei giorni feriali, escluso il sabato, intercorrenti tra il 14 ed il 23 dicembre 1987 e tra il 4 gennaio ed il 30 aprile 1988, presso la sede centrale della Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in Roma, via Salaria, 716.

87A10181

ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA DI FIRENZE

Concorsi ad un posto di archivista-dattilografo e ad un posto di assistente

L'Istituto nazionale di ottica, largo Enrico Fermi, 6 - 50125 Arcetri (Firenze), bandisce i seguenti concorsi:

1) Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di archivista-dattilografo per il ruolo amministrativo con mansioni di segreteria.
Requisiti richiesti:
1) requisiti generali per l'ammissione ai concorsi pubblici;
2) diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

2) Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente per il ruolo amministrativo con mansioni tecnico-amministrativo-contabili.
Requisiti richiesti:
1) requisiti generali per l'ammissione ai concorsi pubblici;
2) diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Termine perentorio di scadenza, per la presentazione delle domande di ammissione: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente per dettagliate informazioni, nonché per ottenere la copia integrale del bando di interesse.

87A10244

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigilatrice d'infanzia, presso l'unità sanitaria locale n. 64.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigilatrice d'infanzia, presso l'unità sanitaria locale n. 64.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 del 4 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Bra (Cuneo).

87A10253

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di nefrologia e dialisi - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 67.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di nefrologia e dialisi - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 67.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ceva (Cuneo).

87A10250

Aumento, da uno a due, del numero dei posti del concorso a veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 67.

Il numero dei posti del concorso, per titoli ed esami, a veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali presso l'unità sanitaria locale n. 67, di cui all'avviso pubblicato alla pag. 59 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1987, è elevato da uno a due.

87A10251

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

RUOLO SANITARIO

Area funzionale di medicina:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;

un posto di assistente di neuropsichiatria infantile;

un posto di assistente di anatomia e istologia patologica.

Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:

un posto di assistente di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri;

due posti di assistente di medicina del lavoro;

due posti di assistente di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 55 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale - settore concorsi dell'U.S.L in Viareggio.

87A10257

Concorso ad un posto di assistente medico di medicina legale presso l'unità sanitaria locale n. 22

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di medicina legale presso l'unità sanitaria locale n. 22.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 23 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Sansepolcro (Arezzo).

87A10254

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 38

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 38, a:

Ruolo sanitario:

un posto di veterinario coadiutore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di farmacista collaboratore;

un posto di operatore professionale coordinatore - ostetrica.

Ruolo amministrativo:

un posto di direttore amministrativo - servizio attività economali e di approvvigionamento.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 113 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Forlì.

87A10252

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 44

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 44, a:

un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso, a tempo pieno;

due posti di assistenti del servizio di pronto soccorso, a tempo pieno;

un posto di aiuto fisiatra - equipe pruridisciplinare;

un posto di aiuto di neuropsichiatra infantile - equipe pluridisciplinare;

un posto di aiuto neurologo - equipe pluridisciplinare;

un posto di aiuto audiologo - equipe pluridisciplinare;

un posto di aiuto oculista - equipe pluridisciplinare;

un posto di psicologo coadiutore - equipe pluridisciplinare;

un posto di psicopedagogista coadiutore - equipe pluridisciplinare;

un posto di sociologo coadiutore - equipe pluridisciplinare;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione - equipe pluridisciplinare;

quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale per il servizio di pronto soccorso;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - fisioterapista per i servizi ospedalieri.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 50 del 28 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L in Lipari (Messina).

87A10255

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico sanitario laboratorio di analisi mediche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 31 del 29 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. presso l'ospedale di S. Gavino (Cagliari).

87A10256

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 272 del 20 novembre 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, in Sassari: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a complessivi undici posti per varie qualifiche.

A.T.A.M. - Comune di Arezzo - Azienda trasporti automobilistici municipali, in Arezzo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di conducente di linea.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto di bando di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/4 della regione Puglia. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1987)

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 59 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «due posti di direttore amministrativo capo servizio», leggasi: «due posti di direttore amministrativo capo servizio *nella disciplina economico-finanziaria e nella disciplina del personale*»; e dove è scritto: «un posto di collaboratore *amministrativo*» leggasi: «un posto di collaboratore *coordinatore*».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

87A10259

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Librèria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 100.000**
- semestrale .... **L. 55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 200.000**
- semestrale .... **L. 110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 22.000**
- semestrale .... **L. 13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 82.000**
- semestrale .... **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 22.000**
- semestrale .... **L. 13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale .... **L. 313.000**
- semestrale .... **L. 172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... **L. 700**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... **L. 700**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 700**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... **L. 50.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... **L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... **L. 28.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo .... **L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 90.000**
Abbonamento semestrale .... **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221